

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM572600

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	RELEASE OF SECURITY INTEREST		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
BANCO BPM S.P.A		07/25/2019	Corporation: ITALY
INTESA SANPAOLO S.P.A.		07/25/2019	Corporation: ITALY
UNICREDIT S.P.A.		07/25/2019	Corporation: ITALY
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA - S.P.A.		07/25/2019	Corporation: ITALY
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		07/25/2019	Corporation: ITALY
BANCA IMI S.P.A.		07/25/2019	Corporation: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	TECNICA GROUP S.P.A.		
<b>Street Address:</b>	VIA FANTE D'ITALIA 56		
<b>City:</b>	GIAVERA DEL MONTELLO (TV)		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 23</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	1140419	NORDICA	
<b>Registration Number:</b>	1180293	N	
<b>Registration Number:</b>	1326171	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	1609154	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	1840226	N	
<b>Registration Number:</b>	1636804	NORDICA	
<b>Registration Number:</b>	1636805	N	
<b>Registration Number:</b>	1905753	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	1868133	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	2021339	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	2021430	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	2072402	ROLLERBLADE	
<b>Registration Number:</b>	3074988	NORDICA	
<b>Registration Number:</b>	2336107	NORDICA	

OP \$590.00 1140419

TRADEMARK

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2405665	ROLLERBLADE
Registration Number:	2671287	NORDICA
Registration Number:	3038706	N
Registration Number:	4230292	NORDICA
Registration Number:	3074448	ROLLERBLADE
Registration Number:	1381577	BLADERUNNER
Registration Number:	1515537	TECNICA
Registration Number:	1855817	TECNICA
Registration Number:	3359005	BLADERUNNER

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** 2022937860

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 202.293.7060

**Email:** tm@sughrue.com, vmullineaux@sughrue.com

**Correspondent Name:** LEIGH ANN LINDQUIST/SUGHRUE MION, PLLC

**Address Line 1:** 2000 PENNSYLVANIA AVENUE NW, SUITE 900

**Address Line 4:** WASHINGTON, D.C. 20006

**ATTORNEY DOCKET NUMBER:** D4980

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** LEIGH ANN LINDQUIST/SUGHRUE MION, PLLC

**Address Line 1:** 2000 PENNSYLVANIA AVENUE NW, SUITE 900

**Address Line 4:** WASHINGTON, D.C. 20006

**NAME OF SUBMITTER:** Leigh Ann Lindquist

**SIGNATURE:** /Leigh Ann Lindquist/

**DATE SIGNED:** 04/20/2020

**Total Attachments: 105**

source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page1.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page2.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page3.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page4.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page5.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page6.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page7.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page8.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page9.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page10.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page11.tif  
source=D4980DeedofCancellationofPledgeonIndustrialPropertyRightswOriginalDeedofPledgewithEnglishttransl#page12.tif







ATTO DI CANCELLAZIONE DI PEGNO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(1° Atto)

- (1) BANCA IMI S.P.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli n. 3, capitale sociale Euro 962.464.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04377700150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1014150, Banca iscritta all'Albo delle Banche, società appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., per conto proprio e in nome e per conto dei Creditori Garantiti (ad eccezione di BBPM, come *infra* definita) (come di seguito definiti e come meglio identificati all'Allegato 1 (I Creditori Garantiti)), debitamente rappresentata per quanto *infra* (la "Banca Agente"); e
- (2) BANCO BPM S.P.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., partita IVA 10537050964, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Banco BPM Gruppo Bancario' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata per quanto *infra* ("BBPM").

PREMESSO CHE

- (A) In data 27 ottobre 2017, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento a medio lungo termine articolato in più linee di credito (il "Contratto di Finanziamento 2017") tra, *inter alios*, UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") e BBPM (congiuntamente a UniCredit e ISP, le "Banche della Sindacazione") e Crédit Agricole Friuladria S.p.A. ("Friuladria" e, congiuntamente alle Banche della Sindacazione, le "Finanziatrici Iniziali"), da una parte, e Tecnica Group S.p.A. ("Tecnica" o la "Società"), con sede legale in Giavera del Montello (TV), via Fante d'Italia n. 56, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00195810262, in qualità di beneficiario di importo massimo in linea capitale pari a complessivi Euro 131.000.000,00 (centotrentunomilioni/00) (il "Finanziamento").
- (B) In data 14 novembre 2017, per mezzo di un accordo di trasferimento, ISP e UniCredit hanno trasferito a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") parte delle proprie quote di partecipazione al Finanziamento. A esito e per effetto del trasferimento di cui alla presente Premessa (B), a decorrere dalla relativa data di efficacia, le MPS è divenuta parte del Contratto di Finanziamento 2017 in qualità di Banca Finanziatrice (come definita ai sensi del Contratto di Finanziamento 2017), assumendo i diritti e gli obblighi correlati alla partecipazione trasferita di cui è divenuta titolare.
- (C) In data 22 novembre 2017, con atto n. 4556/2438 di rep. notaio in Milano Andrea De Costa (reg. a Milano 2 il 15 dicembre 2017 al n. 62130 serie 1t), è stato sottoscritto un atto di pegno (come successivamente confermato ed esteso, l'"Atto di Pegno Marchi") fra, *inter alios*, Tecnica, in qualità di datore di pegno, e i Creditori Garantiti, ai sensi del quale Tecnica ha costituito diritto reale di pegno in favore dei Creditori Garantiti (il "Pegno Marchi") sui diritti di proprietà industriale descritti nell'Allegato B all'Atto del Pegno Marchi (i "Marchi Tecnica").
- (D) Nel contesto della sindacazione del Finanziamento sono stati trasferiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento 2017, parte delle quote di partecipazione alle linee di credito messe a disposizione di Tecnica ai sensi del Contratto di Finanziamento 2017 e, precisamente:

- 1) in data 22 febbraio 2018, con efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2018, le Banche della Sindacazione hanno trasferito a Ver Capital Credit Partners Italia V ("Ver Capital") quote di partecipazione per un importo complessivo pari a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) (la "Partecipazione Trasferita Ver Capital");
- 2) in data 16 marzo 2018, con efficacia a decorrere dal 22 marzo 2018, BBPM e ISP hanno trasferito a Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa ("Centropadana") quote di partecipazione per un importo complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) (la "Partecipazione Trasferita Centropadana");
- 3) in data 27 marzo 2018, con efficacia a decorrere dal 29 marzo 2018, BBPM e ISP hanno trasferito a Deutsche Bank S.p.A. quote di partecipazione per un importo complessivo pari a Euro 4.999.900,00 (quattromilioni novacentonovantanove milanovecento/00) (la "Partecipazione Trasferita DB"); e
- 4) in data 4 aprile 2018, con efficacia a decorrere dal 9 aprile 2018, BBPM e ISP hanno trasferito a BPER Banca S.p.A. (congiuntamente a Ver Capital, Centropadana e DB, le "Nuove Banche Finanziatrici". Le Nuove Banche Finanziatrici, congiuntamente alle Finanziatrici Iniziali e a MPS, i "Creditori Garantiti") quote di partecipazione per un importo complessivo pari a Euro 7.500.000,00 (settemilioni cinquecentomila/00) (congiuntamente alla Partecipazione Trasferita Ver Capital, alla Partecipazione Trasferita Centropadana e alla Partecipazione Trasferita DB, le "Partecipazioni Trasferite" e, ciascuna di esse, una "Partecipazione Trasferita").

- (E) A esito e per effetto dei trasferimenti di cui alla Premessa (D) che precede (i "Trasferimenti"), a decorrere dalla relativa data di efficacia, le Nuove Banche Finanziatrici sono diventate parti del Contratto di Finanziamento 2017 in qualità di Finanziatrici, assumendo i diritti e gli obblighi correlati alla Partecipazione Trasferita di cui, rispettivamente, ciascuna di essa è diventata titolare, e beneficiando, altresì, delle garanzie accessorie a tale Partecipazione Trasferita, ivi incluso il Pegno Marchi, come confermato ed esteso per mezzo dell'atto confermativo n. 7420/3903 di rep. notaio in Milano Andrea De Costa (reg. a Milano 2 il 28 maggio 2019 al n. 27105 serie 1t), sottoscritto in data 9 maggio 2019 tra, *inter alios*, Tecnica, da una parte, e la Banca Agente, dall'altra, ai sensi del quale le Nuove Banche Finanziatrici hanno conferito, *inter alia*, mandato con rappresentanza alla Banca Agente per la sottoscrizione di ogni atto necessario e opportuno per l'espletamento delle sue funzioni in qualità di agente ai sensi e per gli affetti di ciascun Atto di Pegno.
- (F) In data 16 luglio 2019, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento fra Tecnica, da un lato, e taluni istituti di credito, dall'altro lato, con i proventi del quale veniva integralmente rimborsato l'indebitamento esistente della Società derivante dal Contratto di Finanziamento 2017 (il "Contratto di Finanziamento").
- (G) A seguito dell'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno Marchi) effettuato in data odierna, la Banca Agente, in nome proprio ed in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti (ad eccezione di BBPM), e BBPM, in nome proprio, intendono prestare, il proprio irrevocabile, definitivo ed incondizionato assenso alla cancellazione del Pegno Marchi in conformità a quanto previsto dall'Atto di Pegno Marchi (la "Cancellazione del Pegno").
- (H) I termini non altrimenti definiti nel presente Atto si intenderanno avere lo stesso significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno Marchi e nel Contratto di Finanziamento 2017.

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

**I. CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DEL PEGNO MARCHI**

- 1.1 Con il presente Atto, la Banca Agente, in nome proprio ed in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti (ad eccezione di BBPM), e BBPM, in nome proprio, irrevocabilmente, definitivamente ed incondizionatamente:

- (i) danno atto e confermano l'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno Marchi) effettuato in data odierna e che, in conseguenza di tale adempimento, le suddette Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno Marchi) sono pienamente e incondizionatamente estinte e liberate;
- (ii) prestano il proprio assenso alla cancellazione del Pegno Marchi e, pertanto, a partire dalla data odierna, il Pegno Marchi cessa di avere efficacia e tutti i diritti, interessi e poteri relativi al Pegno Marchi sono irrevocabilmente, definitivamente ed incondizionatamente attribuiti nuovamente alla Società;
- (iii) liberano ed esonerano la Società da qualsivoglia responsabilità, impegno e/o obbligazione di qualsivoglia natura derivante da, o connessa con, l'Atto di Pegno Marchi e/o il Pegno Marchi;
- (iv) prendono atto e accettano che, per effetto della cancellazione del Pegno Marchi, tutti i diritti connessi ai Marchi sono irrevocabilmente riattribuiti a Tecnica;
- (v) autorizzano a che il presente Atto sia depositato in atti presso un Notaio in Italia e sia registrato presso il competente Ufficio del Registro;
- (vi) autorizzano a che venga depositata domanda di trascrizione della cancellazione e liberazione, ai sensi del presente Atto, del Pegno Marchi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (come successivamente modificato e integrato) e presso i competenti uffici brevetti e marchi o altre autorità locali svolgenti analoghe funzioni nei relativi stati, a seconda del caso, per i marchi statunitensi e comunitari, nonché secondo le norme di legge e le specifiche regolamentazioni vigenti nei relativi stati; e
- (vii) autorizzano la Società e/o Teclor, a seconda del caso, (o i soggetti all'uopo incaricati da questi ultimi) al compimento di ogni altra formalità e/o attività necessaria ovvero opportuna al fine di perfezionare e rendere opponibile nei confronti dei terzi la Cancellazione del Pegno.

## 2. CANCELLAZIONE DEL PEGNO MARCHI

Ai fini di quanto previsto dal paragrafo 1 (*Consenso alla cancellazione del Pegno Marchi*) che precede, la Banca Agente, in nome proprio ed in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti (ad eccezione di BBPM), e BBPM, in nome proprio, autorizza Teclor e/o Tecnica, a seconda del caso (o i soggetti all'uopo incaricati da questi ultimi), a potre in essere tutti gli adempimenti, formalità e registrazioni necessarie, ragionevoli e/o opportune per la validità, efficacia ed esecutività della cancellazione ed estinzione del Pegno Marchi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito del presente Atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nonché presso eventuali ulteriori uffici competenti.

## 3. TASSE

Il presente Atto sarà soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

## 4. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE


Il presente Atto e tutti i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti sono regolati e interpretati dalla legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia concernente il presente Atto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, salve le inderogabili norme di legge.

## 5. COSTI

Tutte le spese, imposte e costi in relazione alla sottoscrizione e/o al perfezionamento del presente Atto nonché alla Cancellazione del Pegno, saranno integralmente a carico della Società.




Milano, 25 luglio 2019



Banca IMI S.p.A.

per conto proprio e in nome e per conto dei Creditori Garantiti (ad eccezione di BBPM)



Banco BPM S.p.A.

per conto proprio

N.

8058

di rep.

N.

4258

di racc.

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

- **PASSONI Corrado**, nato a Vimercate (MB) il 6 novembre 1965 e **BOTTO Giuseppe**, nato a Voghera (PV) il 6 luglio 1967, entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, entrambi in qualità di Quadri Direttivi e procuratori e, come tali, in rappresentanza della società:

**BANCA IMI S.P.A.**

con sede legale in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, capitale sociale Euro 962.464.000,00 i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04377700150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1014150, Banca iscritta all'Albo delle Banche, società appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

congiuntamente muniti degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019,

la quale Banca IMI S.p.A. interviene al presente atto, oltre che per conto proprio, quale Banca Agente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, comma 2, cod. civ. sulla base dell'art. 5 dell'atto in data 9 maggio 2019 n. 7.420/3.903 di mio rep. (registrato all'Agenzia delle Entrate DP II MILANO UT APSR in data 28 maggio 2019 al n. 27105 serie 11) in nome e per conto di:

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v., partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156;

UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, capitale sociale Euro 20.994.799.961,81 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00348170101, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 992;

\* Crédit Agricole Friuladria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, capitale sociale Euro 120.689.285,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pordenone 01369030935, iscritta al R.E.A. di Pordenone al n. 71803;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 10.328.618.260,14 i.v., Partita IVA 01483500524, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena 00884060526, iscritta al R.E.A. di Siena al n. 97869;

Ver Capital Credit Partners Italia V, fondo gestito dalla società di gestione Ver Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 11, capitale sociale Euro 2.395.658,80 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04950820961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1784607;

Banca Centropadana Credito Cooperativo -- Società Cooperativa, con sede legale in Lodi, Corso Roma n. 100, Partita IVA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12514870158, iscritta al R.E.A. di Lodi al n. 1447136;

Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, capitale sociale Euro 412.153.993,80 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della

TRADEMARK

REEL: 006918 FRAME: 0706

Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01340740156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 87448; e

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, capitale sociale Euro 1.443.925.305,00 i.v., partita IVA 03830780361, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Modena 01153230360, iscritta al R.E.A. di Modena al n. 222528, e

- SARICA Giovanna Manuela, nata a Reggio Calabria (RC) il 7 ottobre 1979, domiciliata per l'incarico in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, in qualità di Quadro Direttivo e procuratrice e, come tale, in rappresentanza della società:

**BANCO BPM S.P.A.**

con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., partita IVA 10537050964, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Banco BPM Gruppo Bancario' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

munita degli occorrenti poteri in forza della procura in data 13 febbraio 2018 n. 20.027/10.877 di rep. notaio in Verona Art. Paladini, reg. all'Agenzia delle Entrate di Verona 1 il 13 febbraio 2018 al n. 2718 serie 1T,

della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede alle ore 9,15 e firmato a margine l'altro mezzo foglio dello stesso e l'allegato 1, il tutto pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.

Omessa la lettura per espressa dispensa dei sottoscrittori.

Milano, Corso Matteotti n. 22

25 (venticinque) luglio 2019 (duemiladiciannove)




*Antonio De Cola*


I CREDITORI GARANTITI

- i. Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., partita IVA 10537050964, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611;
- ii. Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v., partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156;
- iii. UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, capitale sociale Euro 20.994.799.961,81 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00348170101, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 992;
- iv. Crédit Agricole Friuladria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, capitale sociale Euro 120.689.285,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pordenone 01369030935, iscritta al R.E.A. di Pordenone al n. 71803;
- v. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 10.328.618.260,14 i.v., partita IVA 01483500524, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena 00884060526, iscritta al R.E.A. di Siena al n. 97869;
- vi. Ver Capital Credit Partners Italia V, fondo gestito dalla società di gestione Ver Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 11, capitale sociale Euro 2.395.658,80 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04950820961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1784607;
- vii. Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Lodi, Corso Roma n. 100, Partita IVA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12514870158, iscritta al R.E.A. di Lodi al n. 1447136;
- viii. Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, capitale sociale Euro 412.163.993,80 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01340740156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 87448; e
- ix. BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, capitale sociale Euro 1.443.925.305,00 i.v., partita IVA 03830780361, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Modena 01153230360, iscritta al R.E.A. di Modena al n. 222528.

*Manzoni*  
*Carli*  
*Me*  
*Q*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
NEL MIO STUDIO, LI 28 OTT. 2019



*Handwritten signature*



STUDIO NOTARILE MARCHETTI  
20121 MILANO - Via Agnello, 18  
Tel. 0272021848 r.a.

REGISTRATO ALLA AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI MILANO 2  
il 15-12-2017  
N° 67130  
SERIE 27  
CON € 200,00

ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TRA

TECNICA GROUP S.P.A.

in qualità di Costituente

e

BANCO BPM S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

UNICREDIT S.P.A.

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

in qualità di Creditori Garantiti

e

BANCA IMI S.P.A.

in qualità di Banca Agente

Milano, 22 novembre 2017

*[Handwritten signature]*



TRADEMARK

REEL: 006918 FRAME: 0710

STUDIO NOTARILE MARCHETTI

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Crescent', 'Engel', and 'Pierluigi']*

INDICE

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE .....

2. PEGNO .....

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO .....

4. ESTENSIONE DEL PEGNO .....

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE .....

6. IMPEGNI .....

7. CONTINUAZIONE DEL PEGNO .....

8. ESTINZIONE DEL PEGNO .....

9. ESCUSSIONE DEL PEGNO .....

10. BANCA AGENTE .....

11. INDENNIZZI, TASSE, COSTI E SPESE .....

12. DISPOSIZIONI FINALI .....

ALLEGATO A .....

ALLEGATO B .....

ALLEGATO C .....

ATTO DI FEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

stipulato a Milano in data 22 novembre 2017

tra

- .....4  
.....7  
.....7  
.....8  
.....8  
.....9  
...10  
...12  
...14  
...15  
...16  
...17  
...20  
...21  
...22
- (1) **TECNICA GROUP S.P.A.**, con sede legale in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia n. 56, capitale sociale euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 00195810262, debitamente rappresentata come specificato in autentica (il "Costituente");

e

  - (2) **BANCO BPM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09722490969, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Banco BPM Gruppo Bancario' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("BBPM");
  - (3) **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al fondo nazionale di garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("ISP");
  - (4) **UNICREDIT S.P.A.**, con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'UniCredit' iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("UCI");
  - (5) **CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.**, con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pordenone 01369030935, Banca iscritta all'Albo delle Banche, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario 'Crédit Agricole Italia' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("Friuladria");
  - (6) **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Banca iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario 'Monte dei Paschi di Siena', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica (congiuntamente a BBPM, ISP, UCI e Friuladria, le "Finanziarie");
  - (7) **BANCA IMI S.P.A.**, con sede legale in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01377700151, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., debitamente rappresentata come specificato in autentica ("BIMI").

**PREMESSO CHE:**

- A. in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 ottobre 2017 e in essere tra il Costituente, in qualità di beneficiario, da una parte, e le Finanziatrici, in qualità, tra le altre, di banche finanziatrici, e BIMI, in qualità di banca agente, dall'altra parte (il "Contratto di Finanziamento"), le Finanziatrici hanno concesso al Costituente, ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, un finanziamento a medio-lungo termine, articolato in più linee di credito, di importo massimo in linea capitale pari a complessivi Euro 131.000.000,00 (cento trentuno milioni/00) (il "Finanziamento"). I termini principali del Finanziamento, sono meglio descritti all'Allegato A (*Termini principali del Finanziamento*);
- B. alla data odierna, il Costituente è titolare dei diritti di proprietà intellettuale (la "Proprietà Intellettuale") descritti sub Allegato B (*Proprietà Intellettuale*);
- C. il Finanziamento è stato concesso sulla base dell'assunto, *inter alia*, che, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di determinate obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari (come definiti ai sensi del Contratto di Finanziamento), il Costituente costituisca, a favore dei Creditori Garantiti (come *infra* definiti), e mantenga costituito, un pegno di primo e pari grado sulla Proprietà Intellettuale, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto di Pegno (come *infra* definito).

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

**1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

**1.1 Premesse e Allegati**

Le premesse di cui sopra e gli Allegati qui uniti formano parte integrante ed essenziale del presente atto di pegno (l'"Atto di Pegno").

**1.2 Definizioni**

Salvo ove diversamente indicato, i termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente Atto di Pegno sono utilizzati con il medesimo significato a essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Inoltre, nel presente Atto di Pegno:

"Atto di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.1 (*Premesse e Allegati*).

"Banca Agente" indica:

- (a) BIMI;
- (b) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di agente e mandatario con rappresentanza delle Parti Finanziarie ai sensi dell'articolo 17.17 (*Rimanda al Mandato alla Banca Agente e nomina del sostituto*) o dell'articolo 17.18 (*Sostituzione della Banca Agente*) del Contratto di Finanziamento medesimo; e

S.p.A.,

- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

"Banche Finanziatrici" indica:

- (a) le Finanziatrici;
- (b) qualsiasi soggetto che dovesse diventare cessionario dei diritti e/o degli obblighi derivanti dai Documenti Finanziari ai sensi dell'articolo 18.2 (*Trasferimento da parte delle Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento; e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

"Banche Organizzatrici" indica, congiuntamente, BBPM, ISP e UCL.

"BBPM" ha il significato indicato in epigrafe.

"Beni Collegati" indica

- (a) ogni credito derivante da qualsiasi utilizzazione o sfruttamento della Proprietà Intellettuale o dell'Ulteriore Proprietà Intellettuale da parte di terzi in forza di specifici contratti e/o convenzioni stipulate con il Costituente; e
- (b) ogni somma pagata al Costituente in connessione con i crediti indicati al paragrafo (a) che precede.

"BIMI" ha il significato indicato in epigrafe.

"Causa di Escussione" indica:

- (a) il verificarsi di un Evento Rilevante (non rinunciato o rimediato a termini e condizioni di cui al Contratto di Finanziamento) a seguito del quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dalla lettera (d) dell'articolo 16.19 (*Decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione*) del Contratto di Finanziamento; ovvero
- (b) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite; ovvero
- (c) il mancato adempimento delle Obbligazioni Garantite descritte alle lettere (e) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite".

"Codice della Proprietà Industriale" indica il D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (come di volta in volta modificato e integrato).

"Contratto di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.

"Costituente" ha il significato indicato in epigrafe.

"Creditori Garantiti" indica:

- (a) le Banche Finanziatrici; e
- (b) le Banche Organizzatrici.

: tra il  
ltre, di  
to di  
di cui  
inee di  
entuno  
escritti

proprietà

tuale e  
e dagli  
ituente  
gno di  
esente

FUE.

esente

iti nel  
atto di

t.

ità di  
17.17  
17.18

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

TRADEMARK

"Dichiarazioni e Garanzie" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e Garanzie*).

"Documenti per la Cancellazione" ha il significato attribuito a tale termine al paragrafo (a)(ii) dell'Articolo 8.1 (*Estinzione del Pegno*).

"Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.

"Finanziatrici" ha il significato indicato in epigrafe.

"Frisladria" ha il significato indicato in epigrafe.

"ISP" ha il significato indicato in epigrafe.

"Obbligazioni Garantite" indica:

(a) qualsiasi obbligazione pecuniaria, presente o futura, del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari (ad eccezione degli Accordi di Hedging), incluse, in particolare, le obbligazioni di pagamento e/o di rimborso:

(i) in relazione all'Erogazione e/o a ciascun Utilizzo a valere sul Finanziamento;

(ii) degli interessi (compresi gli interessi di mora) relativi al Finanziamento;

(iii) delle commissioni, spese, imposte, costi e indennizzi dovuti ai sensi degli articoli 20 (*Commissioni, spese e costi*) e 21 (*Imposte e tasse*) del Contratto di Finanziamento;

(iv) di qualsiasi ammontare relativo ai Breakage Costs dovuto in seguito al rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare dell'importo capitale erogato del Finanziamento in data diversa da quella stabilita dal Contratto di Finanziamento;

(v) delle spese e degli oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme a qualsivoglia titolo dovute ai Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari;

(b) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno;

(c) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere (a) o (b) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie ai sensi degli articoli 1338, 2033 o 2041 del codice civile;

(d) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti che derivasse, o potesse derivare, anche successivamente all'integrale e incondizionato adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono, dalla dichiarazione di revoca o inefficacia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare di qualsiasi pagamento effettuato per l'integrale, incondizionato, puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono,

fermo restando che, nel caso in cui una o più delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b), (c) o (d) che precedono fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia ragione, ovvero se il Pegno non potesse più garantire, per qualsivoglia ragione, una o più di dette obbligazioni, ciò non pregiudicherà

razioni

la validità e l'efficacia del Pegno medesimo, che continuerà a garantire l'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le altre obbligazioni ricomprese nella presente definizione.

(a)(ii)

"Parti" indica le parti del presente Atto di Pegno.

"Pegno" indica la garanzia pignorizia costituita a favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 2 (Pegno) e regolata dal presente Atto di Pegno.

"Proprietà Intellettuale" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B.

"Soggetto Rilevante" indica un soggetto che abbia effettuato un pagamento per adempiere alle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna dei Documenti per la Cancellazione, sarebbe revocabile o potrebbe essere dichiarato inefficace se tale soggetto fosse assoggettato a una procedura concorsuale.

"UCI" ha il significato indicato in epigrafe.

ni dei  
anziari  
oni di

"Ulteriore Proprietà Intellettuale" indica congiuntamente ed individualmente (i) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà in Italia; (ii) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà come marchi dell'Unione Europea; (iii) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà come marchi internazionali; e (iv) tutti i diritti di marchio che il Costituente acquisterà fino al momento della cancellazione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (Estinzione del Pegno).

1.3 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'articolo 1.3 (Interpretazione) del Contratto di Finanziamento si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto di Pegno come se fossero previste dallo stesso, fatto salvo per i riferimenti al Contratto di Finanziamento che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto di Pegno.

coli 20  
ento;

2. PEGNO

Il Costituente a garanzia dell'integrale, puntuale e regolare adempimento delle Obbligazioni Garantite, costituisce in pegno di primo e pari grado a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, la Proprietà Intellettuale.

mborso  
uto del  
to;

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO  
Prontamente, e in ogni caso, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto di Pegno, il Costituente dovrà depositare il presente Atto di Pegno per la registrazione fiscale e per la trascrizione del Pegno:

diziale  
editori  
ziari;

(i) ai sensi degli artt. 138 e ss. e 196 e ss. del Codice della Proprietà Industriale, sulle registrazioni italiane di marchi di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale), presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

ntiti ai

(ii) ai sensi degli articoli 20, 22 e 26 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e delle disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1430/2017 della Commissione Europea del 18 maggio 2017 (in ciascun caso, come successivamente modificati e integrati) e/o di ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alle registrazioni di marchi come marchi dell'Unione Europea di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale), presso l'UIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) di Alicante;

ntiti a  
oni di  
azioni

iti che  
ionato  
, dalla  
Legge  
uale e  
no,

) o (d)  
to non  
cherà

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and another at the bottom.



- (iii) ai sensi della normativa applicabile negli Stati Uniti, sulle registrazioni statunitensi di marchi di cui all'Allegato E (Proprietà Intellettuale), presso le competenti autorità che in tale paese gestiscono la registrazione dei marchi.
- (b) Il Costituente dovrà consegnare alla Banca Agente copia della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di trascrizione del Pegno di cui alla lettera (a) che precede entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della stessa e, non appena disponibile, la documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.
- (c) Qualora il Costituente dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui alla lettera (a) che precede, la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione a spese del Costituente medesimo.

#### 4. ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Estensione

Il Pegno si estende automaticamente, senza soluzione di continuità e con esclusione espressa di qualsiasi effetto novativo, all'Ulteriore Proprietà Intellettuale e ai Beni Collegati, fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli che seguono.

##### 4.2 Ulteriore Proprietà Intellettuale

Prontamente, e in ogni caso entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'acquisto o dalla registrazione di ogni Ulteriore Proprietà Intellettuale, il Costituente dovrà stipulare davanti a un notaio e consegnare alla Banca Agente un atto di costituzione di pegno sostanzialmente nella forma del presente Atto di Pegno (*mutatis mutandis*), depositando tempestivamente lo stesso presso le competenti autorità ai fini della registrazione fiscale e della trascrizione del Pegno ed effettuando tutte le correlate formalità di perfezionamento, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) che precede e dalla normativa di volta in volta applicabile.

##### 4.3 Beni Collegati

Il Costituente dovrà prontamente sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione ragionevolmente richiesti dalla Banca Agente al fine di validamente estendere il Pegno ai Beni Collegati (e, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Beni Collegati), ferma restando la disponibilità in capo al Costituente dei Beni Collegati nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento e in ogni caso fino al verificarsi di un Evento Rilevante.

##### 4.4 Disposizioni che regolano l'Ulteriore Proprietà Intellettuale e i Beni Collegati

Ove possibile, le previsioni del presente Atto di Pegno (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) e 4.3 (*Beni Collegati*)) si applicheranno alle garanzie costituite su ogni Ulteriore Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) (e, a tal fine, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto di Pegno includeranno l'Ulteriore Proprietà Intellettuale) e alle garanzie costituite su ciascun Bene Collegato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto di Pegno includeranno ciascun Bene Collegato).

#### 5. DICHIARAZIONI E GARANZIE



nitensi  
petenti

ovante  
(a) che  
appena  
nte il

era (a)  
ituente

essa di  
stando

ione di  
segnare  
Atto di  
rità ai  
rmatà  
Pegno)

azione  
di Beni  
lida ed  
illegati  
fino al

gli atti  
erano  
teriore  
Atto di  
i Bene  
ati alla

5.1 Dichiarazioni e Garanzie

Il Costituente dichiara e garantisce quanto di seguito indicato (le "Dichiarazioni e Garanzie"):

- (a) di essere l'unico, legittimo ed esclusivo proprietario della Proprietà Intellettuale;
- (b) fatta eccezione per il Pegno costituito in forza del presente Atto di Pegno, la Proprietà Intellettuale è libera da ogni diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, vincolo, privilegio, diritto di opzione o prelazione, di qualsivoglia natura, in favore di terzi e è liberamente trasferibile;
- (c) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*), un pegno di primo e pari grado a garanzia dell'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite, valido, efficace ed escutibile nei confronti del Costituente e dei terzi, in conformità ai termini del presente Atto di Pegno;
- (d) alla data odierna, non sono pendenti e comunque non risultano instaurati e/o minacciati per iscritto contenziosi in connessione con la Proprietà Intellettuale non manifestamente temerari che, se avversamente decisi, possano determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (e) alla data odierna, non è stato emanato alcun provvedimento giudiziario e/o amministrativo in connessione con la Proprietà Intellettuale che possa determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (f) la Proprietà Intellettuale non è oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre della stessa o che potrebbero pregiudicare l'escussione del Pegno;
- (g) la Proprietà Intellettuale è stata validamente registrata, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, e non viola alcuna disposizione del Codice della Proprietà Industriale ovvero di altra legge, regolamento o normativa a essa applicabile;
- (h) l'elenco di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale) come di volta in volta aggiornato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) contiene tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dal Costituente.

5.2 Ripetizione delle Dichiarazioni e Garanzie

Tutte le Dichiarazioni e Garanzie che non si riferiscono a una data specifica dovranno considerarsi ripetute e confermate per tutta la durata del Pegno alle stesse date in cui vengono ripetute le 'Dichiarazioni e Garanzie' di cui al Contratto di Finanziamento.

6. IMPEGNI

In aggiunta e fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti dal Costituente ai sensi di qualsiasi altro Documento Finanziario, fino all'estinzione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (*Estinzione del Pegno*) che segue, il Costituente si impegna a:

- (a) intraprendere qualsiasi azione ovvero stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti e atti (compresi quelli di cui agli Articoli 4 (*Estensione del Pegno*) e 5 (*Continuazione del Pegno*)), a propria cura e spese, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5 (*Continuazione del Pegno*), che possano essere ragionevolmente richiesti dalla Banca Agente per garantire il



Handwritten signature of the constituent.

Vertical handwritten signature on the right margin.

TRADEMARK

perfezionamento, la validità, l'efficacia, la continuità e/o l'esecutibilità del Pegno e/o dei diritti spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno, anche nei confronti e contro eventuali pretese di terzi;

(b) consegnare prontamente, a proprie spese, alla Banca Agente tutte le comunicazioni ricevute e/o ogni altro documento relativo alla Proprietà Intellettuale che la stessa dovesse ragionevolmente richiedere, restando inteso che le comunicazioni e i documenti relativi a pretese avanzate o minacciate per iscritto da terzi nonché ogni altra comunicazione e/o informazione in merito all'instaurazione e allo stato di qualsiasi contenzioso che riguardi la Proprietà Intellettuale dovrà essere, in ogni caso, consegnata alla Banca Agente, nella misura in cui tali comunicazioni, documenti e/o informazioni concernano eventi che possano:

(i) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno; o

(ii) pregiudicare i diritti dei Creditori Garantiti discendenti dai Documenti Finanziari; o

(iii) determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

(c) non intraprendere alcuna azione o porre in essere alcuna omissione, salvo quanto consentito ai sensi dei Documenti Finanziari, che possa:

(i) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno; o

(ii) pregiudicare i diritti o gli interessi dei Creditori Garantiti inerenti al Pegno e/o alla Proprietà Intellettuale ovvero discendenti da alcuno dei Documenti Finanziari;

(d) far sì che la Proprietà Intellettuale sia in ogni momento libera da qualunque Vincolo o altri diritti di terzi, oltre il Pegno, e sia liberamente trasferibile;

(e) richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione della Proprietà Intellettuale e compiere ogni altro atto o formalità necessari al conseguimento di tale rinnovazione ai sensi della normativa di volta in volta applicabile;

(f) quanto agli atti dispositivi della Proprietà Intellettuale a favore di terzi (compresi quelli previsti dall'articolo 2795, commi 3 e 4, del codice civile), non vendere, trasferire, scambiare o comunque disporre in alcun modo della Proprietà Intellettuale, salvo ove espressamente consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(g) non esercitare, senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto della Banca Agente, alcuna azione prevista all'articolo 2795, commi 3 e 4 del codice civile.

## 7. CONTINUAZIONE DEL PEGNO

### 7.1 Cessione del Contratto di Finanziamento

La cessione ai sensi dell'articolo 18.2 (*Trasferimento da parte delle Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi in esso previsti, non comporterà qualsivoglia novazione oggettiva e/o soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita né la sostituzione del Pegno (che rimarrà in vigore e avrà pienamente effetto e verrà trasferito, in tutto o in parte, senza ulteriore manifestazione del proprio consenso da parte del Costituente, quale conseguenza della cessione totale o parziale del Contratto di Finanziamento) con qualsiasi altra garanzia.

o dei  
fronti  
cevute  
ovesse  
stivi a  
ne e/o  
ardi la  
misura  
ri, o  
sentito  
o alla  
o altri  
uale e  
i sensi  
quelli  
nbiare  
mente  
gente,  
atto di  
orterà  
né la  
to o in  
quale  
i altra

7.2 **Continuazione del Pegno**

- (a) Ai fini dell'articolo 1232 del codice civile, le Parti acconsentono espressamente a far sì che il Pegno rimanga in vigore e abbia pienamente effetto nel caso di qualsivoglia novazione oggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita.
- (b) Ai fini dell'articolo 1275 del codice civile, il Costituente acconsente espressamente e irrevocabilmente alla continuazione del Pegno nel caso di qualsivoglia novazione soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita.
- (c) In espressa deroga all'articolo 1200 del codice civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale delle Obbligazioni Garantite, fino all'integrale e incondizionata estinzione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (*Estinzione del Pegno*).
- (d) Le Parti espressamente riconoscono e confermano che, ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento, e qualsiasi trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi in esso previsti, sono e devono essere considerati, rispettivamente, casi di 'cessione del contratto' e di 'cessione del credito', e quindi non comportano qualsivoglia novazione oggettiva/soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita, del Contratto di Finanziamento o del Pegno.
- (e) Fermo restando quanto previsto alle lettere (a), (b), (c) e (d) che precedono, in ogni caso di:
  - (i) novazione oggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita;
  - (ii) novazione soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita;
  - (iii) cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento; o
  - (iv) qualsiasi trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi previsti nel Contratto di Finanziamento,il Costituente, con spese, costi, tasse e imposte a carico del Creditore Garantito cessionario, dovrà sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione, che la Banca Agente possa ragionevolmente chiedere e nei tempi e modi da essa previsti al fine di mantenere il Pegno in pieno vigore ed effetto.
- (f) Nel caso in cui venga modificata una qualsiasi delle disposizioni del Contratto di Finanziamento, il Costituente dovrà sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione che la Banca Agente possa ragionevolmente richiedere e nei tempi e modi da essa previsti, necessaria a mantenere il Pegno e a preservare i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno.
- (g) Ai fini di cui all'articolo 1407, comma 1, del codice civile, le Parti espressamente riconoscono e consentono irrevocabilmente che ciascun Creditore Garantito possa cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi altro Creditore Garantito o a qualsiasi altro ~~legittimo~~ autorizzato ai termini e alle condizioni previste all'articolo 18 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento, i crediti, benefici, diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari, a proprie spese e costi, con esclusione espressa di ogni efficacia novativa.

*Finagall*  
*Julio C. Bernad*  
*Sanza Bernad*

*Handwritten signature*



- (b) In caso di cessione, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 18 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento, dei crediti, benefici, diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari, la Nuova Finanziatrice diverrà parte, in tutti gli effetti, del presente Atto di Pegno, in qualità di Creditore Garantito.

## 8. ESTINZIONE DEL PEGNO

### 8.1 Estinzione del Pegno

- (a) La Proprietà Intellettuale verrà liberata dal Pegno, che verrà conseguentemente assentito di cancellazione dai Creditori Garantiti, a richiesta del Costituente e con costi e spese a carico dello stesso, contestualmente alla data dell'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione della Proprietà Intellettuale dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite", a condizione che, alla data di estinzione del Pegno:

(i) non sussista alcun Evento Rilevante;

(ii) vengano consegnati alla Banca Agente:

- (1) una dichiarazione recante data non anteriore al 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la data dell'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione della Proprietà Intellettuale dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite", attestante la solvenza del Soggetto Rilevante (il "Certificato di Solvenza"), redatta secondo il testo di cui all'Allegato C (*Modello di Certificato di Solvenza*) e sottoscritta dal relativo:

(A) Presidente del Collegio Sindacale; o

(B) Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero Amministratore Unico); e

- (2) i seguenti documenti emessi dalle competenti autorità e/o organi (ovvero, in caso di soggetti non costituiti in Italia, il documento equivalente (ove previsto) nella relativa giurisdizione), aventi data, con riferimento ai documenti di cui alle lettere (A), (B) e (C) che seguono, non anteriore al 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Pegno, e, con riferimento ai documenti di cui alle lettere (D) ed (E) che seguono, non anteriore al 10° (decimo) giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Pegno (congiuntamente, i "Documenti per la Cancellazione"):

(A) certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio contenente la menzione di non fallimento del Soggetto Rilevante;

(B) certificato fallimentare della Sezione Fallimentare del Tribunale competente che confermi che il Soggetto Rilevante non è soggetto né è stato assoggettato ad alcun procedimento di natura concorsuale, nella misura in cui il relativo Tribunale rilasci tale certificato;

rti) del  
tratti di  
parte, a

ntito di  
i carico  
ento di  
a entro  
cui alla  
data di

Giorno  
egolare  
e (b) e,  
e della  
i della  
oggetto  
di cui  
ita dal

ovvero

ero, in  
e (ove  
nto ai  
e al 7°  
gno, e,  
io, non  
nzione

era di  
oggetto

bunale  
oggetto  
rsuale,

- (C) visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è soggetto, né è stato assoggettato, ad alcun protesto nei 12 (dodici) mesi precedenti;
- (D) visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione mobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (E) visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante.

(b) In caso di mancata consegna alla Banca Agente del Certificato di Solvenza e dei Documenti per la Cancellazione, la Proprietà Intellettuale non verrà liberata dal Pegno, che, anche in deroga all'articolo 1200 del codice civile, rimarrà in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite di cui alla lettera (d) della definizione di 'Obbligazioni Garantite', nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale delle altre Obbligazioni Garantite:

(i) fino a:

- (1) la data coincidente con la scadenza del periodo di tempo di 2 (due) anni (o al diverso periodo di tempo stabilito dall'articolo 65 della Legge Fallimentare, come eventualmente modificato o integrato) dalla data in cui si è verificato l'integrale rimborso anticipato volontario dell'importo capitale erogato del Finanziamento e il pieno e incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, nei limiti di cui al paragrafo (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite';
- (2) la data coincidente con la scadenza del periodo di tempo di 6 (sei) mesi dalla data in cui si è verificato l'integrale e regolare adempimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, nei limiti di cui al paragrafo (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite';

qualora entro i periodi di tempo previsti dalle ipotesi di cui ai numeri (1) e (2) che precedono, il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;

(ii) qualora entro i periodi di tempo di cui al paragrafo (b)(i), numeri (1) e (2) che precedono, il Soggetto Rilevante fosse stato sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, fino alla data antecedente tra:

- (1) la data di chiusura di tale procedura concorsuale;
- (2) la data di emissione di un'ipotesi passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti.



*Handwritten signature: Roberto Ruffini*

- (3) la data di prescrizione, ai sensi dell'articolo 69-bis della Legge Fallimentare e sue successive modificazioni o integrazioni, di ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato dal Soggetto Rilevante per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o di ogni azione esperibile ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti.

## 8.2 Cancellazione del Pegno

All'estinzione e conseguente cancellazione del Pegno, perfezionata tramite un atto di assenso alla cancellazione da sottoscrivere prontamente di fronte a un notaio, con costi e spese a carico del Costituente, i Creditori Garantiti (anche per il tramite della Banca Agente) acconsentiranno alla trascrizione della cancellazione del Pegno nei registri delle competenti autorità.

## 9. ESCUSSIONE DEL PEGNO

### 9.1 Escussione - Vendita della Proprietà Intellettuale

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e in ogni momento successivo alla stessa, la Banca Agente, fatto salvo ogni altro diritto od azione ad essa spettante:
- (i) dovrà intimare al Costituente, mediante raccomandata A.R., di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale intimazione comporterà la vendita della Proprietà Intellettuale. La comunicazione inviata dalla Banca Agente al Costituente ai sensi del presente Articolo 9.1, avrà, nei confronti di questo, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, commi 1 e 2, del codice civile, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora il Costituente non effettuasse il pagamento entro il termine sopra indicato, la Banca Agente avrà facoltà di far vendere la Proprietà Intellettuale ai sensi del paragrafo (ii) che segue;
  - (ii) decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'intimazione di cui al paragrafo (i) che precede, e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo integralmente soddisfatte, la Proprietà Intellettuale potrà essere venduta, a discrezione dei Creditori Garantiti, in tutto o in parte, anche in più soluzioni, con o senza incanto, in Italia o all'estero, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo di intermediario finanziario autorizzato ovvero di altra persona all'uopo autorizzata, o con qualsiasi altra modalità che i Creditori Garantiti riterranno convenienti e/o opportune, ferme le norme inderogabili di legge;
  - (iii) dovrà dare comunicazione al Costituente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso.
- (b) È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione della Proprietà Intellettuale prevista dalla legge, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento della Proprietà Intellettuale medesima.

### 9.2 Imputazione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 19.5 (Imputazione dei pagamenti) del Contratto di Finanziamento, i proventi relativi all'escussione totale o parziale del Pegno in conseguenza di quanto previsto all'Articolo 9.1 (Escussione - Vendita della Proprietà Intellettuale) verranno imputati secondo il seguente ordine:

mentare  
catoria  
ite per  
i sensi  
asi dei

so alla  
co del  
so alla

Banca

re alle  
inque)  
oprietà  
i sensi  
ione di  
teriore  
ermine  
ettuale

cui al  
ate nel  
duta, a  
, con o  
zzo di  
zata, o  
nti e/o

logo la

e della  
sibilità

atto di  
quanto  
nputati

- (a) in **primo luogo**, al pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte, le tasse o altri costi) documentati e ragionevolmente sostenuti dai Creditori Garantiti e/o dalla Banca Agente in relazione a:
  - (i) la gestione del presente Atto di Pegno;
  - (ii) la custodia, conservazione, uso, gestione, vendita, incasso o altra realizzazione, in tutto o in parte, della Proprietà Intellettuale ai sensi delle disposizioni di cui al presente Atto di Pegno;
  - (iii) l'esercizio o azionamento di qualsiasi loro diritto ai sensi del presente Atto di Pegno; e/o
  - (iv) il mancato adempimento o mancata osservanza da parte del Costituente di qualsiasi disposizione di cui al presente Atto di Pegno;
- (b) in **secondo luogo**, al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, costi e commissioni previste dal Contratto di Finanziamento, comprese quelle giudiziali (sia pure relative a interventi in processi esecutivi ad istanza di terzi, anche irripetibili);
- (c) in **terzo luogo**, al pagamento *pro quota* di quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora) in relazione al Finanziamento;
- (d) in **quarto luogo**, al pagamento *pro quota* delle somme dovute a titolo di rimborso dell'importo capitale erogato del Finanziamento;
- (e) infine, per l'eventuale rimanenza, a favore del Costituente o di altri soggetti legittimati a ricevere tali importi.

I Creditori Garantiti dovranno restituire non appena possibile ai Costituenti la parte del ricavato dell'escussione che eccede l'ammontare utilizzato dai Creditori Garantiti per estinguere o decurtare, in tutto o in parte, le Obbligazioni Garantite ai sensi dell'Articolo 9.1 (*Estinzione Vendita della Proprietà Intellettuale*).

10. BANCA AGENTE

10.1 Nomina della Banca Agente

- (a) Ciascun Creditore Garantito conferisce mandato con rappresentanza alla Banca Agente (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile) affinché, in suo nome e per suo conto, ma anche nel proprio interesse, compia ogni atto necessario e opportuno, anche di carattere strumentale, per l'espletamento delle sue funzioni in qualità di agente ai sensi e per gli effetti di cui al presente Atto di Pegno (il "Mandato alla Banca Agente"), fermo restando che, qualora fosse necessario in base alle procure rilasciate da ciascun Creditore Garantito per la sottoscrizione del presente Atto di Pegno, il relativo Creditore Garantito dovrà, di volta in volta, conferire apposita procura per dare esecuzione nei confronti di terzi dei suddetti atti. In forza del Mandato alla Banca Agente, la Banca Agente è, e sarà, senza limitazioni, autorizzata e legittimata, in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti, a, previo rilascio, ove necessario, delle opportune procure speciali da parte di ciascun Creditore Garantito.



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signature: Fulvio Bernardini]*



- (i) esercitare tutti i diritti e/o poteri, sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione, che debbano essere esercitati, sottoscritti e/o adottati dai Creditori Garantiti in relazione al presente Atto di Pegno;
  - (ii) sottoscrivere e perfezionare:
    - (1) tutti gli atti e/o documenti in relazione all'Ulteriore Proprietà Intellettuale e ai Beni Collegati;
    - (2) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto di Pegno;
    - (3) qualsiasi documento richiesto in relazione all'estinzione del Pegno, fermo restando l'obbligo di ciascun Creditore Garantito di prestare il proprio consenso, ove ciò sia necessario ai sensi di disposizioni di legge, ai fini di ottenere la liberazione del Pegno;
  - (iii) esercitare qualsiasi attività relativa all'escussione del Pegno, fermo restando che la Banca Agente potrà delegare o autorizzare qualsiasi Creditore Garantito ad esercitare tale attività.
- (b) Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di Pegno, i rapporti fra la Banca Agente e qualsiasi Creditore Garantito sono regolati dal Mandato alla Banca Agente, come disciplinato ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (c) Il Costituente espressamente riconosce e conferma che, nell'ambito del presente Atto di Pegno, alla Banca Agente è stato conferito il Mandato alla Banca Agente.

## 10.2 Mandato del Costituente alla Banca Agente

Con il presente Atto di Pegno la Banca Agente viene irrevocabilmente nominata dal Costituente quale mandataria con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Costituente stesso, agendo in buona fede e osservando in ogni caso le norme inderogabili di legge, compia ogni atto necessario od opportuno per:

- (a) in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7.1 (*Cessione del Contratto di Finanziamento*), perfezionare la cessione del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e continuare a mantenere il Pegno in pieno vigore ed effetto; e
- (b) l'eventuale escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Escussione del Pegno*).

## 10.3 Dispensa dall'obbligo di rendiconto

Il Costituente e i Creditori Garantiti dispensano espressamente la Banca Agente dall'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 1713 del codice civile.

## 11. INDENNIZZI, TASSE, COSTI E SPESE

### 11.1 Responsabilità dei Creditori Garantiti e della Banca Agente

I Creditori Garantiti e la Banca Agente non saranno responsabili, se non per dolo o colpa grave, per i danni causati al Costituente a seguito dell'esercizio o del mancato esercizio di diritti o azioni o rimedi cui i Creditori Garantiti e/o la Banca Agente siano legittimati ai sensi del presente Atto di Pegno.



## 11.2 Imposte e oneri

Qualsivoglia tassa, imposta (escluse le imposte sul reddito e comprese quelle di bollo e di registro e le altre tasse di natura simile eventualmente applicate in relazione alla stipulazione, l'esecuzione o l'escussione del presente Atto di Pegno), costo, spesa (anche di natura legale in relazione alla predisposizione del presente Atto di Pegno da parte dei legali che operano nell'interesse dei Creditori Garantiti) e onere ai quali il presente Atto di Pegno e gli atti ad esso connessi e/o collegati (comprese eventuali sentenze che dovessero essere rese in relazione al medesimo) possano essere, attualmente o in futuro, soggetti, è a carico del Costituente e dovrà essere corrisposto nei tempi e secondo le modalità di cui alla relativa documentazione giustificativa, fatta eccezione per le spese e i costi di cui all'Articolo 7.1 (*Cessione del Contratto di Finanziamento*).

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

### 12.1 Rimedi cumulativi

I diritti, le azioni e i rimedi spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno hanno carattere cumulativo e, pertanto, si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti sono titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento o agli altri Documenti Finanziari) ovvero ai sensi di legge.

### 12.2 Invalidità parziale

Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Atto di Pegno risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà nei limiti di legge la liceità, validità e azionabilità delle altre disposizioni dell'Atto di Pegno.

### 12.3 Ulteriori garanzie

Il diritto di garanzia costituito con il presente Atto di Pegno si aggiunge e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti con riferimento alle Obbligazioni Garantite.

### 12.4 Tutela e rinunce

- (a) Il mancato o ritardato esercizio – anche reiterato nel tempo – di uno qualsiasi dei diritti o azioni spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno non costituirà rinuncia a tale diritto o a tale azione, né varrà come implicita modifica alle disposizioni dell'Atto di Pegno stesso.
- (b) Eventuali rinunce da parte dei Creditori Garantiti ai diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto di Pegno saranno efficaci solo se approvate per iscritto e specificatamente.

### 12.5 Modifiche

Eventuali modifiche alle disposizioni del presente Atto di Pegno avranno effetto solo se concordate per iscritto dal Costituente e dalla Banca Agente.

### 12.6 Comunicazioni

- (a) Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto di Pegno dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere effettuata per lettera raccomandata A.R. o via fax o via PEC o e-



*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- Top: *Stipulazione*  
- Middle: *Costituente*  
- Bottom: *Andrea De Cobia Di*

mail, ai seguenti indirizzi delle Parti, da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto con lettera raccomandata A.R. o via fax o via PEC o e-mail, da ciascuna delle Parti alle altre:

per il Costituente:

Tecnica Group S.p.A.

Via Fante d'Italia, 56

31040 - Gaverana del Montello (TV)

Alla cortese attenzione di Alberto Zanatta

Tel: +39 0422 8841

PEC: [amministrazione@pec.tecnicagroup.com](mailto:amministrazione@pec.tecnicagroup.com)

E-mail: [alberto.zanatta@tecnicagroup.com](mailto:alberto.zanatta@tecnicagroup.com) / [elena.corra@tecnicagroup.com](mailto:elena.corra@tecnicagroup.com);

per i Creditori Garantiti:

c/o la Banca Agente

Banca IMI S.p.A.

Loan Agency

Largo Mattioli, n. 3

20121 - Milano

Alla cortese attenzione di Giuseppe Botto / Federico Fratto

E-mail: [giuseppe.botto@bancaimi.com](mailto:giuseppe.botto@bancaimi.com) /

[federico.fratto@bancaimi.com](mailto:federico.fratto@bancaimi.com) /

[agency.department@bancaimi.com](mailto:agency.department@bancaimi.com).

- (b) Resta espressamente inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno dal ricevimento delle stesse agli indirizzi sopra indicati, purché si tratti di un Giorno Lavorativo e il ricevimento intervenga entro le 17.00 (ora italiana), in caso contrario considerandosi le stesse effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

## 12.7 Legge applicabile

Il presente Atto di Pegno è regolato e dovrà essere interpretato secondo il diritto italiano.

## 12.8 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Le Parti riconoscono la facoltà del Costituente di sottoporre, singolarmente o congiuntamente ai Creditori Garantiti, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie che dovessero sorgere con riferimento all'interpretazione, esecuzione e attuazione degli obblighi contenuti nel presente Atto di Pegno, ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione in materia bancaria e finanziaria:

- (a) l'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella *'Guida Pratica ABF'*, reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la sede e nei locali aperti al pubblico della Banca Agente; o
- (b) l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel 'Regolamento di procedura per la conciliazione', reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca Agente; o

- (c) il Servizio di Conciliazione -- Camera Arbitrale di Milano costituito presso la C.C.I.A.A. ("Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura") di Milano.

**12.9 Foro competente**

- (d) Fermo restando quanto previsto all'Articolo 12.8 (*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*) che precede, per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione per qualsiasi causa dell'Atto di Pegno sarà esclusivamente competente il foro di Milano, ferme le competenze stabilite dal codice di procedura civile per i procedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
- (e) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Costituente dinanzi ogni altro foro competente.

**12.10 Atto oggetto di trattativa individuale**

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Atto di Pegno e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza dei propri consulenti legali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, Sezione II delle c.d. "Disposizioni in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 30 settembre 2016.

**12.11 Imposizione fiscale**

Il presente Atto di Pegno è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa avendo ad oggetto un pegno costituito dal Costituente esclusivamente a garanzia di proprie obbligazioni (come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 151 del 22.5.2002).

**12.12 Conservazione dell'Atto di Pegno**

Le Parti convengono che l'Atto di Pegno rimanga permanentemente conservato negli atti del Notaio che ne autenticherà l'ultima sottoscrizione.

\* \* \*

*Leonardo Sinigaglia*  
*Stefano...*  
*...*  
*Lupe...*  
*...*  
*...*  
*...*



Certifico io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che i Signori:

- 1) **Alberto Zanatta** nato a Conegliano (TV) il 27 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza di "Tecnica Group S.p.A." con sede legale in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia n. 56, capitale sociale di Euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso 00195810262, munito degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017;
- 2) **Alessandro Simonelli** nato a Piombino il 3 maggio 1955, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Meda n. 4 non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo di quarto livello e, come tale, in rappresentanza di **Banco BPM Società per Azioni** (già Banco Popolare - Società Cooperativa, già Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, capitale sociale euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09722490969, iscritta al R.E.A. al n. MI-2109611, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche con il numero 8065, Capogruppo del gruppo bancario "Banco BPM" iscritto all'albo dei gruppi bancari al numero 237, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 18 aprile 2017, n. 18689/10228 di rep. notaio in Verona Art Paladini, registrata all'Agenzia delle Entrate di Verona 1 in data 18 aprile 2017, al n. 8335 serie IT;
- 3) **Giovanni Landolina**, nato a Palermo il 15 dicembre 1969, domiciliato per l'incarico in Torino, Piazza San Carlo n. 156, non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo di quarto livello e, come tale, in rappresentanza di **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 luglio 2007, n. 110.127/17.365 di rep. notaio in Torino Ettore Morone, registrata all'Agenzia delle Entrate di Torino 3 in data 17 luglio 2007 al n. 9475 serie IT;
- 4) **Paolo Gelosi**, nato a Roma il 30 ottobre 1963, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, non in proprio ma nella sua qualità di Condirettore Dirigente e, come tale, in rappresentanza di **UNICREDIT S.P.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'UniCredit' iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 21 dicembre 2012, n. 23191/11507 di rep. notaio in Milano Angelo Busani, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44625 serie IT;

- 5) **Giuseppe Morellato**, nato a Vicenza il 6 marzo 1963, domiciliato per l'incarico in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 2, non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo e, come tale, in rappresentanza di **Credit Agricole Friuladria - Società Per Azioni** (già Banca Popolare FriulAdria S.p.A.), con sede legale in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 2, capitale sociale Euro 120.689.285,00 i.v., iscritta al registro delle imprese di Pordenone, C.F. n. e P.IVA n. 01369030935, Cod. ABI05336-3, banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'Articolo 13 del TUB, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A, ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 4 ottobre 2012, n. 26213/16650 di rep. notaio in Sacile Francesco Simoncini, registrata all'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 10 ottobre 2012 al n. 9029 serie IT;
- 6) **Marco Bartolucci**, nato a Siena il 24 dicembre 1960, domiciliato per l'incarico in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore di livello TCI e, come tale, in rappresentanza di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Banca iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario 'Monte dei Paschi di Siena', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 maggio 2014, n. 33190/15728 di rep. notaio in Siena Mario Zanchi, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena in data 15 maggio 2014 al n. 2401 - Serie IT,
- 7) **Vincenzo Ragone**, nato a Matera il 10 giugno 1982 e **Giuseppe Botto**, nato a Voghera il 6 luglio 1967, entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, non in proprio ma nella loro qualità di, rispettivamente, Quadro Direttivo di secondo livello e Quadro Direttivo di terzo livello e, come tali, in rappresentanza di **BANCA IMI S.P.A.**, con sede legale in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04377700150, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., congiuntamente muniti degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'1 aprile 2016;

della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri nove mezzi fogli dello stesso e gli allegati, il tutto pure da me notaio firmato, alle ore 12,15

in mia presenza e vista.

Omessa la lettura dell'atto e degli allegati per espressa dispensa delle parti.

Milano, via Agnello 18

22 (ventidue) novembre 2017 (duemiladiciassette)



*Andrea De Costa*

TERMINI PRINCIPALI DEL FINANZIAMENTO

Importo massimo

Fino a Euro 131.000.000,00, suddiviso nelle seguenti Linee di Credito:

- (a) Linea di Credito A, fino a Euro 50.000.000,00;
- (b) Linea di Credito B, fino a Euro 50.000.000,00;
- (c) Linea di Credito RCF, fino a Euro 31.000.000,00.

Beneficiario

Il Costituente.

Ammortamento

- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito B: in un'unica soluzione, entro il relativo Periodo di Disponibilità;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito RCF, in forma rotativa in uno o più Utilizzi, entro il relativo Periodo di Disponibilità.

Tasso di Interesse

- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A, il tasso EURIBOR (su base 360) a 6 mesi aumentato di un margine pari a 400 punti base in ragione d'anno;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B, il tasso EURIBOR (su base 360) a 6 mesi aumentato di un margine pari a 450 punti base in ragione d'anno;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF, il tasso EURIBOR (su base 360) a 3 o 6 mesi aumentato di un margine pari a 400 punti base in ragione d'anno.

Sono previsti dei meccanismi di variazione del margine in funzione del livello di Leverage Ratio, secondo quanto descritto alla lettera (b) della definizione di 'Margine' di cui all'articolo 1.2 (Definizioni) del Contratto di Finanziamento.

Rimborso


- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A, dopo 12 mesi di preammortamento, mediante il versamento di 11 rate semestrali, secondo quanto previsto all'articolo 6.1 (Rimborso della Linea di Credito A) del Contratto di Finanziamento;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza Finale;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF, alla scadenza di ciascun Periodo di Utilizzo e, in ogni caso, alla Data di Scadenza Finale.



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and another signature at the bottom right.

ALLEGATO B 21 m. 4556/2433 do rep.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten text, possibly a signature or list of names]*







case number	case catch word	appl. date	appl. no.	reg. date	reg. no.	renewal date	classes	state name
TM0338E100	0042 - ROLLERBLADE	18/04/2001	002183192	21/05/2003	002183192	18/04/2001	09, 12, 14	European Community
TM0339E100	0042 - ROLLERBLADE	15/08/1998	001308269	28/03/2000	001308269	16/05/2019	09, 16, 18	European Community
TM2388E100	0009 - BLADE RUNNER	01/04/1998	000956950	04/11/1998	000956950	01/04/2026	09, 18, 25, 28	European Community
TM2389E100	0009 - BLADE RUNNER	02/02/2004	003643971	01/05/2005	003643971	02/02/2024	09, 18, 25, 28	European Community
TM3191S00	03 - NORDICA & ARROW design	22/03/1998	75418885	04/04/2006	3074988	04/04/2026	09, 18, 25, 28	United States
TM3192S00	03 - NORDICA & ARROW design	22/04/1977	73123530	14/10/1980	1140419	14/10/2020	25	United States
TM2193US00	03 - NORDICA & ARROW design	18/05/1990	40861104	05/03/1991	1639694	05/03/2001	09, 18, 25	United States
TM3341S00	04 - NORDICA word	09/05/1998	75724675	20/03/2000	2336107	20/03/2020	16, 25, 28	United States
TM3342S00	31 - N & ARROW design	18/05/1990	74162015	05/03/1991	1639695	05/03/2001	16, 25, 28	United States
TM3343S00	31 - N & ARROW design	17/05/1990	74090161	21/03/1991	1639696	21/03/2021	16, 25, 28	United States
TM3344S00	31 - N & ARROW design	12/10/1919	73234673	01/12/1981	1160293	01/12/2021	25	United States
TM3345S00	30 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	02/05/2001	76248577	07/01/2003	2871387	07/01/2023	09, 18, 25, 28	United States
TM3346S00	30 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	17/03/2009	77693100				09	United States
TM1703US00	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	02/05/2001	76248578	10/01/2006	3038706	10/01/2026	09, 18, 25, 28	United States
TM1704US00	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	15/04/1995	74074267	03/12/1995	2031430	03/12/2026	25	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	15/04/1995	74074275	17/06/1997	2072402	17/06/2027	09, 18, 28	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74479081	20/12/1994	1938133	20/12/2024	09	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	25/07/1994	73491507	19/03/1995	1326171	19/03/2025	28	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74476031	18/07/1995	1605753	18/07/2025	28	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	02/02/1995	74628925	03/12/1996	2021339	03/12/2026	25	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	08/12/1998	73769144	07/08/1999	1638154	07/08/2029	18, 26	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	30/05/1998	75741558	2/11/1999	2406685	2/11/2029	18	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	12/02/2004	78367342	28/03/2006	3074448	28/03/2026	16	United States
TM3339US00	0011 - BLADE RUNNER	02/04/2007	77151865	25/12/2007	3389005	25/12/2017	28	United States
TM3339US00	0011 - BLADE RUNNER	03/07/1985	79540244	04/02/1986	1381677	04/02/2026	28	United States
TM1158E100	03 - I cerchio	13/05/1997	363017000026732	07/06/2010	0001309209	13/05/2027	18, 25, 28	Italy
TM1154E100	03 - TECNICA	05/04/1974	PD2014C000285	28/05/2014	1586525	05/04/2024	25	Italy
TM1174E100	03 - TECNICA	24/06/2004	PD2014C000057	28/05/2014	1598516	28/04/2024	18, 28	Italy
TM1174E100	03 - TECNICA	18/12/2005	362015000059774	28/09/2008	999891	18/12/2025	14	Italy
TM1174E100	03 - TECNICA	31/07/1992	PD2012C000180	28/02/2012	0001480402	31/07/2022	25	Italy
TM1182E100	01 - TECNICA GROUP & figura	27/04/2008	362016000011952	27/03/2017	362018000011952	27/04/2026	35, 41	Italy
TM1183E100	08 - I triangoli	19/11/1997	000884516	01/03/2001	000664516	19/11/2027	18, 25, 28	European Community
TM1183E100	42 - TECNICA word	10/10/2013	1012212419	06/03/2014	12213419	10/10/2023	18, 25	European Community
TM1174E100	03 - TECNICA	18/12/2005	4765301	15/11/2006	4768301	18/12/2025	14, 18, 25, 28	European Community
TM1175E100	41 - TECNICA GROUP & figura	23/04/2006	000841041	09/01/2008	0005041041	23/04/2026	25, 35, 41	European Community
TM1183US00	01 - TECNICA	11/05/1988	73727869	06/12/1988	1515537	06/12/2018	25	United States
TM1174US00	03 - TECNICA	11/01/1993	74947292	27/09/1994	1855917	27/09/2024	25	United States

MODELLO DI CERTIFICATO DI SOLVENZA

Il sottoscritto, nella propria qualità di [Presidente del Collegio Sindacale]/[Presidente del Consiglio di Amministrazione]/[Amministratore Unico] di [Soggetto Rilevante], sotto la propria responsabilità e in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle verifiche connesse all'attività di controllo e vigilanza di [Soggetto Rilevante],

dichiara

- (a) che [Soggetto Rilevante], alla data odierna, non è in stato di insolvenza di fatto e/o di diritto;
- (b) sulla base delle informazioni e dei dati disponibili alla data odierna, di non essere a conoscenza di alcun fatto o circostanza esistente alla data odierna e in forza del quale si possa ragionevolmente evidenziare uno stato di insolvenza di [Soggetto Rilevante] a esito dell'intervenuto integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) della definizione di 'Obbligazioni Garantite' e, qualora venute ad esistenza prima della data del presente certificato, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite' nei prossimi 6 (sei) mesi.

[firma del [Presidente del Collegio Sindacale]/[Presidente del Consiglio di Amministrazione]/[Amministratore Unico] di [Soggetto Rilevante]].



Handwritten signature of the notary, Andrea De Costa.

Vertical handwritten notes on the right margin: 'Cresca', 'Fogell', 'Alonso'.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
NEL MIO STUDIO, LI 15 GEN. 2013



*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATE OF TRANSLATION**

I, Manola Baseggio, certify that I am fluent in the English and Italian languages, and that, to the best of my knowledge and belief, the attached English translation is a true and accurate partial translation of the original document (pledge of agreement) translated by myself.

Date: February 10, 2020

By: Manola Baseggio

## DEED OF CANCELLATION OF PLEDGE ON INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

(the "Deed")

- (1) **BANCA IMI S.p.A.**, with registered office in Milano, Largo Mattioli n. 3, share capital Euro 962.464.000,00 fully paid, tax identification number and registration number in the Companies Register of the Metropolitan Chamber of Commerce of Milano-Monza-Brianza-Lodi: 04377700150, REA number (Economic and Administrative Repertory) 1014150, registered in the bank groups register, belonging to the Bank Group "Intesa Sanpaolo", company subject to the management and coordination of Intesa Sanpaolo S.p.A., on its own behalf and in the name and on behalf of Guaranteed Creditors (with the exception of BBPM, as defined below) (as defined below and as better identified in Annex 1 (*the Guaranteed Creditors*)), duly represented as below (the "**Agent Bank**"); and
- (2) **Banco BPM S.p.A.**, with registered office in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, share capital Euro 7.100.000.000,00 fully paid, tax identification number and registration number in the Companies Register of the Metropolitan Chamber of Commerce of Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09722490969, REA number (Economic and Administrative Repertory) MI-2109611, registered in the bank register and Parent Company of the banking group "Banco BPM" registered in the bank groups, member of the National Interbank Deposit Protection Fund, duly represented as below ("**BBPM**");

### WHEREAS

- (A) On October 27, 2017 a medium-long term loan agreement for several credit lines (the "**Loan Agreement 2017**") was entered among, *inter alia*, UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**"), and BBPM (jointly with UniCredit and ISP the "**the Syndicated Loan Banks**") and Cr dit Agricole Friuladria S.p.A. ("**Friuladria**" and, jointly with the Syndicated Loan Banks, the "Initial Financing Banks") on one hand, and Tecnica Group S.p.A. ("**Tecnica**" or the "**Company**"), with registered office at Via Fante d'Italia 56, Giavera del Montello (TV), registration number in the Companies Register of Treviso n. 00195810262, as beneficiary of a maximum principal amount equal to a total of Euro 131,000,000.00 (one hundred and thirty-one million) (the "Loan").
- (B) On November 14, 2017, through a transfer agreement, ISP and UniCredit transferred to Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") part of their shares in the Loan. Following the transfer referred to in section (B), starting from the relevant effective date, MPS became part of the 2017 Loan Agreement as a Financing Bank (as defined pursuant to the 2017 Loan Agreement), assuming the rights and obligations related to the transferred shares of which they have become the holder.
- (C) On November 22, 2017, with deed n. 4556/2438 of the Notary Andrea De Costa of Milan, (registered in Milano 2 on December 15, 2017, at n. 62130 series 1T, a deed of pledge (as subsequently confirmed and extended, the "**Deed of Pledge on Trademarks**") was signed between, *inter alios*, **Tecnica**, as Pledgor, and the Guaranteed Creditors, under which Tecnica established a pledge in favor of the Guaranteed Creditors (the "**Trademarks Pledge**") on the industrial property rights described in Annex B to Act of the Deed of Pledge on Trademarks (the "**Tecnica Trademarks**").
- (D) In the context of the syndication of the Loan, some of the shares of participation in the credit lines made available to Tecnica under the Loan Agreement 2017 were transferred, in compliance with the provisions of Article 18 (Modification of the Parties), namely:

- 1) on February 22, 2018, with effect from February 28, 2018, the Syndication Banks transferred to Ver Capital Credit Partners Italia V ("**Ver Capital**") shares for a total amount of Euro 4,000,000, 00 (four million) (the "**Shares Transferred to Ver Capital**");
  - 2) on March 16, 2018, with effect from March 22 2018, BBPM and ISP transferred to Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa ("**Centropadana**") shares for a total amount of Euro 3.000.000,00 (three million) (the "**Shares Transferred to Centropadana**");
  - 3) on March 27, 2018, with effect from March 29, 2018, BBPM and ISP transferred to Deutsche Bank S.p.A. shares for a total amount of Euro 4.999.999,00 (four million nine hundred and ninety nine thousand nine hundred) (the "**Shares Transferred to DB**");and
  - 4) on April 4, 2018, with effect from from April 9, 2018, BBPM and ISP transferred to BPER Banca S.p.A. (jointly with Ver Capital, Centropadana and DB, the "New Financing Banks". The New Financing Banks, jointly with the Initial Financing Banks and MPS, the "Guaranteed Creditors") shares for a total amount of Euro 7,500,000.00 (seven million five hundred thousand) (jointly with the Shares Transferred to Ver Capital, the "Shares Transferred to Centropadana and the Shares Transferred to DB, the "**Transferred Shares**" and, singularly, a "**Transferred Share**").
- (E) as a result of the transfers referred to in the Preamble (D) above (the "**Transfers**"), starting from the respective effective date, the New Financing Banks have become parties of the 2017 Loan Agreement as Financing Banks, assuming the rights and obligations related to the Transferred Shares of which, respectively, each has become the holder, and also benefiting from the ancillary guarantees to such Transferred Shares, including the Trademarks Pledge, as confirmed and extended by means of the confirmatory act n. 7420/3903 of notary in Milan Andrea De Costa (registered in Milano 2 on May 28, 2019 at No. 27105 series 1t), signed on May 9, 2019 between, *inter alios*, Tecnica, on one hand, and the Agent Bank, on the other, pursuant to which the New Financing Banks have conferred, *inter alia*, a mandate of representation to the Agent Bank to sign any necessary and appropriate deeds for the performance of its functions as agent in pursuant to each Pledge.
- (F) On 16 July 2019, a loan agreement was signed between Tecnica and some banks, with the proceeds from which the existing debts of the Company deriving from the 2017 Loan Agreement (the "**Loan Agreement**") was totally repaid.
- (G) Following the full and unconditional fulfilment of the Guaranteed Obligations (as defined in the Deed of Pledge on Trademarks) carried out today, the Agent Bank, in its own name and in the name and on behalf of the other Guaranteed Creditors (with the exception of BBPM), and BBPM, in their own name, intend to give their irrevocable, definitive and unconditional consent to the cancellation of the Trademarks Pledge in accordance with the provisions of the Deed of Pledge on Trademarks (the "**Cancellation of the Trademarks Pledge**").
- (H) The terms not otherwise defined in this Deed will be understood to have the same meaning attributed to them in the Deed of Pledge on Trademarks and in the Loan Agreement dated 2017.

**Whereas:**

**1. CONSENT TO THE CANCELLATION OF THE TRADEMARKS PLEDGE**

1.1 With this Deed, the Agent Bank, in its own name and in the name and on behalf of the other Guaranteed Creditors (with the exception of BBPM), and BBPM, in its own name, irrevocably, definitively and unconditionally:

(i) acknowledge and confirm the complete and unconditional fulfillment of the Guaranteed Obligations (as defined in the Deed of Pledge on Trademarks) carried out today and that, as a consequence of this fulfillment, the aforementioned Guaranteed Obligations (as defined in the Deed of Pledge on Trademarks) they are fully and unconditionally extinct and released;

(ii) give their consent to the cancellation of the Deed of Pledge on Trademarks and, therefore, as of today, the Deed of Pledge on Trademarks ceases to have effect and all rights, interests and powers relating to the Deed of Pledge on Trademarks are irrevocably, definitively and unconditionally attributed again to the Company;

(iii) release and exonerate the Company from any liability, commitment and / or obligation of any nature deriving from, or connected with, the Deed of Pledge on Trademarks and / or the Trademark Pledge;

(iv) acknowledge and accept that, as a result of the Cancellation of the Deed of Pledge on Trademarks, all the rights related to the Trademarks are irrevocably granted back to Tecnica Group S.p.A.;

(v) authorize that this Deed is filed with a Notary in Italy and is registered with the competent Registry Office;

(vi) authorize that an application for the transcription of the cancellation and release of the Pledges, pursuant to this Act, of the Trademark Pledge be filed with the Italian Patent and Trademark Office, based on articles 138 and following of Legislative Decree 10 February 2005 n. 30 (as subsequently amended and integrated) and at the competent patent and trademark offices or other local authorities performing similar functions in the relative Countries, as appropriate, for the US and Community trademarks, as well as according to the laws and specific regulations in force in its Countries; and

(vii) authorize the Company and/or Teclor, depending on the case, (or the persons appointed by the latter for this purpose) to carry out any other formality and/or activity necessary or appropriate in order to complete and make the Cancellation of the Deed of Pledge on Trademarks effective against third parties;

(viii) authorize the Company and Teclor, (or the subjects commissioned by the latter) to fulfil any other formality and/or necessary or appropriate activity in order to complete the Cancellation of the Deed of Pledge on Trademarks and make it enforceable against third parties.

## **2. CANCELLATION OF THE DEED OF PLEDGE ON TRADEMARKS**

For the purposes of the provisions of paragraph 1 (*Consent to the Cancellation of the Deed of Pledge on Trademarks*) above, the Agent Bank, in its own name and in the name and on behalf of the other Guaranteed Creditors (with the exception of BBPM), and BBPM, in its own name, authorize Teclor and / or Tecnica, depending on the case (or the subjects appointed by the latter for this purpose), to carry out all the necessary, reasonable and / or appropriate formalities and registrations for the validity, effectiveness and enforceability of the cancellation and extinction of the Trademark Pledge, including, but not limited to, the filing of this Deed at the competent Revenue Agency Office and at any other competent offices.

## **3. TAX**

This Deed will be subject to registration tax on a fixed basis.

## **4. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION**

This Deed and all the rights and obligations arising therefrom are regulated and interpreted by the law of the Italian Republic. For any controversy concerning this Deed, the Court of Milan will have exclusive jurisdiction, without prejudice to the mandatory laws.

## 5. COSTS AND TAXATION

All expenses, taxes and costs in connection with the execution and / or completion of this Deed as well as the cancellation of the Pledge will be fully borne by the Company.  
Milan, 25 July 2019

Signed by Giuseppe Botto  
Signed by Corrado Passoni

**Banca IMI S.p.A.**

on their own behalf and in the name and on behalf of the Guaranteed Creditors (except BBPM)

F.to Giovanna Manuela Sarica

**Banco BPM S.p.A.**

on their own



The undersigned **Andrea De Costa**, Notary in Milan, registered in the Board of Notaries of Milan, hereby certify that the gentlemen:

- **PASSONI Corrado**, born in Vimercate (MB) on November 6, 1965, and **BOTTO Giuseppe**, born in Voghera (PV) on July 6, 1967, both domiciled for the assignment in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, both acting as managers and agents and, as such, representing the company:

**BANCA IMI S.P.A.**

with registered office in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, share capital of Euro 962.464.000,00 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of the Chamber of Commerce Milan-Monza-Brianza-Lodi 04377700150, registered at the R.E.A. (Economic and Administrative Repertory) of Milan under no. 1014150, Bank registered in the Register of Banks, a company belonging to the "Intesa Sanpaolo" Banking Group, registered in the Register of Banking Groups, a company subject to the direction and coordination of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

jointly provided with the necessary powers pursuant to the resolution of the Board of Directors of April 16, 2019,

Banca IMI S.p.A. intervenes in this Deed, as well as on its own behalf, as Agent Bank, also pursuant to and for the purposes of art. 1723, paragraph 2, Italian civil code, on the basis of art. 5 of the Deed dated 9 May 2019 n. 7.420 / 3.903 of my rep. (registered to the Revenue Agency DP II MILAN UT APSR on 28 May 2019 at n.27105 series 1T) in the name and on behalf of:

Intesa Sanpaolo S.p.A., with registered office in Torino, Piazza San Carlo n. 156, share capital of Euro 9.085.663.010,32 fully paid up, tax identification code 10810700152 and registration number in the Register of Companies of the Chamber of Commerce of Torino 00799960158, registered at the R.E.A. of Torino under the n. 947156;

UniCredit S.p.A., with registered office in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, share capital of Euro 20.994.799.961,81 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of the Milano-Monza-Brianza-Lodi 00348170101, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 992;

Crédit Agricole Friuladria S.p.A., with registered office in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, share capital of Euro 120.689.285,00 i.v., fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of the Pordenone 01369030935, registered at the R.E.A. of Pordenone under the n. 71803;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., with registered office in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, share capital of Euro 10.328.618.260,14, fully paid up, tax identification code 01483500524 and registration number in the Register of Companies of Siena 00884060526, registered at the R.E.A. of Siena under the n. 97869;

Ver Capital Credit Partners Italia V, fondo gestito dalla società di gestione Ver Capital SGR S.p.A., with registered office in Milano, Corso di Porta Nuova n. 11, share capital of Euro 2.395.658,80 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 04950820961, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 1784607;

Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa, with registered office in Lodi, Corso Roma n. 100, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 12514870158, registered at the R.E.A. of Lodi under the n. 1447136;

Deutsche Bank S.p.A., with registered office in Milano, Piazza del Calendario n. 3, share capital of Euro 412.153.993,80 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 01340740156, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 87448; and

BPER Banca S.p.A., with registered office in Modena, Via San Carlo n. 8/20, share capital of Euro 1.443.925.305,00 fully paid up, tax identification code 03830780361, and registration number in the Register of Companies of Modena 01153230360, registered at the R.E.A. of Modena under the n. 222528, and

- **SARICA Giovanna Manuela**, born in Reggio Calabria (RC) on October 7, 1979, domiciled for the assignment in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, acting as managers and agents and, as such, representing the company:

**BANCO BPM S.P.A.**

with registered office in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, share capital of Euro 7.100.000.000,00 fully paid up, tax identification code 10537050964, and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 2109611, Bank registered in the Register of Banks and parent company of the Banking Group 'Banco BPM Gruppo Bancario' registered in the Register of Banking Groups, a company belonging to the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

provided with the necessary powers under the power of attorney on 13 February 2018 n. 20.027/10.877 of rep. notary in Verona Art. Paladini, reg. to the Revenue Agency Office of Verona 1 on 13 February 2018 under on n. 2718 series 1T,

F.to Andrea De Costa Notary

of whose personal identity and powers I, as Notary, am certain, signed the preceding Deed and signed in the margin the other two half-sheets of the same, which I, as Notary, also signed at 9.15 AM in my presence and sight.

The reading thereof having been waived by the parties.

Milano, Via Agnello 18

July 25, 2019

**Annex 1**  
**The Guaranteed Creditors**

- i. Banco BPM S.p.A., with registered office in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, share capital of Euro 7.100.000.000,00 fully paid up, tax identification code 10537050964, and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 2109611;
- ii. Intesa Sanpaolo S.p.A., with registered office in Torino, Piazza San Carlo n. 156, share capital of Euro 9.085.663.010,32 fully paid up, tax identification code 10810700152 and registration number in the Register of Companies of the Chamber of Commerce of Torino 00799960158, registered at the R.E.A. of Torino under the n. 947156;
- iii. UniCredit S.p.A., with registered office in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, share capital of Euro 20.994.799.961,81 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of the Milano-Monza-Brianza-Lodi 00348170101, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 992;
- iv. Crédit Agricole Friuladria S.p.A., with registered office in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, share capital of Euro 120.689.285,00 i.v., fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of the Pordenone 01369030935, registered at the R.E.A. of Pordenone under the n. 71803;
- v. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., with registered office in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, share capital of Euro 10.328.618.260,14, fully paid up, tax identification code 01483500524 and registration number in the Register of Companies of Siena 00884060526, registered at the R.E.A. of Siena under the n. 97869;
- vi. Ver Capital Credit Partners Italia V, fondo gestito dalla società di gestione Ver Capital SGR S.p.A., with registered office in Milano, Corso di Porta Nuova n. 11, share capital of Euro 2.395.658,80 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 04950820961, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 1784607;
- vii. Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa, with registered office in Lodi, Corso Roma n. 100, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 12514870158, registered at the R.E.A. of Lodi under the n. 1447136;
- viii. Deutsche Bank S.p.A., with registered office in Milano, Piazza del Calendario n. 3, share capital of Euro 412.153.993,80 fully paid up, tax identification code and registration number in the Register of Companies of Milano-Monza-Brianza-Lodi 01340740156, registered at the R.E.A. of Milano under the n. 87448; and
- ix. BPER Banca S.p.A., with registered office in Modena, Via San Carlo n. 8/20, share capital of Euro 1.443.925.305,00 fully paid up, tax identification code 03830780361, and registration number in the Register of Companies of Modena 01153230360, registered at the R.E.A. of Modena under the n. 222528.

**CERTIFICATE OF TRANSLATION**

I, Marta Sordi, certify that I am fluent in the English and Italian languages, and that, to the best of my knowledge and belief, the attached English translation is a true and accurate partial translation of the original document (Deed of Pledge on Intellectual Property Rights), translated by myself.

Date, February 27, 2018

By: Marta Sordi

STUDIO NOTARILE MARCHETTI  
20121 MILANO - Via Agnello, 18  
Tel. 0272021848 r.a.

REGISTRATO ALLA AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI MILANO 2  
il 15-12-2017  
N° 67130  
SERIE 27  
CON € 200,00

ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TRA

TECNICA GROUP S.P.A.

in qualità di Costituente

e

BANCO BPM S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

UNICREDIT S.P.A.

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

in qualità di Creditori Garantiti


e

BANCA IMI S.P.A.

in qualità di Banca Agente

Milano, 22 novembre 2017

*[Handwritten signature]*



TRADEMARK

REEL: 006918 FRAME: 0746

STUDIO NOTARILE MARCHETTI

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Crescent', 'Engel', and 'Pierluigi']*

INDICE

1.	PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE .....
2.	PEGNO .....
3.	PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO .....
4.	ESTENSIONE DEL PEGNO .....
5.	DICHIARAZIONI E GARANZIE .....
6.	IMPEGNI .....
7.	CONTINUAZIONE DEL PEGNO .....
8.	ESTINZIONE DEL PEGNO .....
9.	ESCUSSIONE DEL PEGNO .....
10.	BANCA AGENTE .....
11.	INDENNIZZI, TASSE, COSTI E SPESE .....
12.	DISPOSIZIONI FINALI .....
	ALLEGATO A .....
	ALLEGATO B .....
	ALLEGATO C .....

ATTO DI FEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

stipulato a Milano in data 22 novembre 2017

tra

- .....4  
.....7  
.....7  
.....8  
.....8  
.....9  
...10  
...12  
...14  
...15  
...16  
...17  
...20  
...21  
...22
- (1) **TECNICA GROUP S.P.A.**, con sede legale in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia n. 56, capitale sociale euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 00195810262, debitamente rappresentata come specificato in autentica (il "Costituente");

e

  - (2) **BANCO BPM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09722490969, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Banco BPM Gruppo Bancario' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("BBPM");
  - (3) **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al fondo nazionale di garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("ISP");
  - (4) **UNICREDIT S.P.A.**, con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'UniCredit' iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("UCI");
  - (5) **CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.**, con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pordenone 01369030935, Banca iscritta all'Albo delle Banche, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario 'Crédit Agricole Italia' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica ("Friuladria");
  - (6) **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Banca iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario 'Monte dei Paschi di Siena', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, debitamente rappresentata come specificato in autentica (congiuntamente a BBPM, ISP, UCI e Friuladria, le "Finanziarie");
  - (7) **BANCA IMI S.P.A.**, con sede legale in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01377700151, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., debitamente rappresentata come specificato in autentica ("BIMI").

**PREMESSO CHE:**

- A. in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 ottobre 2017 e in essere tra il Costituente, in qualità di beneficiario, da una parte, e le Finanziatrici, in qualità, tra le altre, di banche finanziatrici, e BIMI, in qualità di banca agente, dall'altra parte (il "Contratto di Finanziamento"), le Finanziatrici hanno concesso al Costituente, ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, un finanziamento a medio-lungo termine, articolato in più linee di credito, di importo massimo in linea capitale pari a complessivi Euro 131.000.000,00 (cento trentuno milioni/00) (il "Finanziamento"). I termini principali del Finanziamento, sono meglio descritti all'Allegato A (*Termini principali del Finanziamento*);
- B. alla data odierna, il Costituente è titolare dei diritti di proprietà intellettuale (la "Proprietà Intellettuale") descritti *sub Allegato B (Proprietà Intellettuale)*;
- C. il Finanziamento è stato concesso sulla base dell'assunto, *inter alia*, che, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di determinate obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari (come definiti ai sensi del Contratto di Finanziamento), il Costituente costituisca, a favore dei Creditori Garantiti (come *infra* definiti), e mantenga costituito, un pegno di primo e pari grado sulla Proprietà Intellettuale, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto di Pegno (come *infra* definito).

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

**1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

**1.1 Premesse e Allegati**

Le premesse di cui sopra e gli Allegati qui uniti formano parte integrante ed essenziale del presente atto di pegno (l'"Atto di Pegno").

**1.2 Definizioni**

Salvo ove diversamente indicato, i termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente Atto di Pegno sono utilizzati con il medesimo significato a essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Inoltre, nel presente Atto di Pegno:

"Atto di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.1 (*Premesse e Allegati*).

"Banca Agente" indica:

- (a) BIMI;
- (b) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di agente e mandatario con rappresentanza delle Parti Finanziarie ai sensi dell'articolo 17.17 (*Rimanda al Mandato alla Banca Agente e nomina del sostituto*) o dell'articolo 17.18 (*Sostituzione della Banca Agente*) del Contratto di Finanziamento medesimo; e



S.p.A.,

- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

"Banche Finanziatrici" indica:

- (a) le Finanziatrici;
- (b) qualsiasi soggetto che dovesse diventare cessionario dei diritti e/o degli obblighi derivanti dai Documenti Finanziari ai sensi dell'articolo 18.2 (*Trasferimento da parte delle Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento; e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

"Banche Organizzatrici" indica, congiuntamente, BBPM, ISP e UCL.

"BBPM" ha il significato indicato in epigrafe.

"Beni Collegati" indica

- (a) ogni credito derivante da qualsiasi utilizzazione o sfruttamento della Proprietà Intellettuale o dell'Ulteriore Proprietà Intellettuale da parte di terzi in forza di specifici contratti e/o convenzioni stipulate con il Costituente; e
- (b) ogni somma pagata al Costituente in connessione con i crediti indicati al paragrafo (a) che precede.

"BIMI" ha il significato indicato in epigrafe.

"Causa di Escussione" indica:

- (a) il verificarsi di un Evento Rilevante (non rinunciato o rimediato a termini e condizioni di cui al Contratto di Finanziamento) a seguito del quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dalla lettera (d) dell'articolo 16.19 (*Decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione*) del Contratto di Finanziamento; ovvero
- (b) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite; ovvero
- (c) il mancato adempimento delle Obbligazioni Garantite descritte alle lettere (e) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite".

"Codice della Proprietà Industriale" indica il D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (come di volta in volta modificato e integrato).

"Contratto di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.

"Costituente" ha il significato indicato in epigrafe.

"Creditori Garantiti" indica:

- (a) le Banche Finanziatrici; e
- (b) le Banche Organizzatrici.

: tra il  
ltre, di  
tto di  
di cui  
inee di  
entuno  
escritti

proprietà

tuale e  
e dagli  
ituente  
gno di  
esente

FUE.

esente

iti nel  
atto di

t.

ità di  
17.17  
17.18

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

TRADEMARK

REEL: 006918 FRAME: 0750

"Dichiarazioni e Garanzie" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e Garanzie*).

"Documenti per la Cancellazione" ha il significato attribuito a tale termine al paragrafo (a)(ii) dell'Articolo 8.1 (*Estinzione del Pegno*).

"Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.

"Finanziatrici" ha il significato indicato in epigrafe.

"Frisladria" ha il significato indicato in epigrafe.

"ISP" ha il significato indicato in epigrafe.

"Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) qualsiasi obbligazione pecuniaria, presente o futura, del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari (ad eccezione degli Accordi di Hedging), incluse, in particolare, le obbligazioni di pagamento e/o di rimborso:
  - (i) in relazione all'Erogazione e/o a ciascun Utilizzo a valere sul Finanziamento;
  - (ii) degli interessi (compresi gli interessi di mora) relativi al Finanziamento;
  - (iii) delle commissioni, spese, imposte, costi e indennizzi dovuti ai sensi degli articoli 20 (*Commissioni, spese e costi*) e 21 (*Imposte e tasse*) del Contratto di Finanziamento;
  - (iv) di qualsiasi ammontare relativo ai Breakage Costs dovuto in seguito al rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare dell'importo capitale erogato del Finanziamento in data diversa da quella stabilita dal Contratto di Finanziamento;
  - (v) delle spese e degli oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme a qualsivoglia titolo dovute ai Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari;
- (b) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno;
- (c) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere (a) o (b) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie ai sensi degli articoli 1338, 2033 o 2041 del codice civile;
- (d) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Costituito nei confronti dei Creditori Garantiti che derivasse, o potesse derivare, anche successivamente all'integrale e incondizionato adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono, dalla dichiarazione di revoca o inefficacia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare di qualsiasi pagamento effettuato per l'integrale, incondizionato, puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono,

fermo restando che, nel caso in cui una o più delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b), (c) o (d) che precedono fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia ragione, ovvero se il Pegno non potesse più garantire, per qualsivoglia ragione, una o più di dette obbligazioni, ciò non pregiudicherà

razioni

la validità e l'efficacia del Pegno medesimo, che continuerà a garantire l'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le altre obbligazioni ricomprese nella presente definizione.

(a)(ii)

"Parti" indica le parti del presente Atto di Pegno.

"Pegno" indica la garanzia pignorizia costituita a favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 2 (Pegno) e regolata dal presente Atto di Pegno.

"Proprietà Intellettuale" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B.

"Soggetto Rilevante" indica un soggetto che abbia effettuato un pagamento per adempiere alle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna dei Documenti per la Cancellazione, sarebbe revocabile o potrebbe essere dichiarato inefficace se tale soggetto fosse assoggettato a una procedura concorsuale.

"UCI" ha il significato indicato in epigrafe.

ni dei  
anziari  
oni di

"Ulteriore Proprietà Intellettuale" indica congiuntamente ed individualmente (i) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà in Italia; (ii) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà come marchi dell'Unione Europea; (iii) tutti i diritti di marchio che il Costituente registrerà come marchi internazionali; e (iv) tutti i diritti di marchio che il Costituente acquisterà fino al momento della cancellazione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (Estinzione del Pegno).

1.3 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'articolo 1.3 (Interpretazione) del Contratto di Finanziamento si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto di Pegno come se fossero previste dallo stesso, fatto salvo per i riferimenti al Contratto di Finanziamento che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto di Pegno.

coli 20  
ento;

2. PEGNO

Il Costituente a garanzia dell'integrale, puntuale e regolare adempimento delle Obbligazioni Garantite, costituisce in pegno di primo e pari grado a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, la Proprietà Intellettuale.

mborso  
uto del  
to;

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO  
Prontamente, e in ogni caso, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto di Pegno, il Costituente dovrà depositare il presente Atto di Pegno per la registrazione fiscale e per la trascrizione del Pegno:

diziale  
editori  
ziari;

(i) ai sensi degli artt. 138 e ss. e 196 e ss. del Codice della Proprietà Industriale, sulle registrazioni italiane di marchi di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale), presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

ntiti ai

(ii) ai sensi degli articoli 20, 22 e 26 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e delle disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1430/2017 della Commissione Europea del 18 maggio 2017 (in ciascun caso, come successivamente modificati e integrati) e/o di ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alle registrazioni di marchi come marchi dell'Unione Europea di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale), presso l'UIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) di Alicante;

ntiti a  
oni di  
azioni

iti che  
ionato  
, dalla  
Legge  
uale e  
no,

) o (d)  
to non  
cherà

*[Handwritten signature]*



*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Fugola', 'Bernardo', 'Cresce', and 'Fede']*

(iii) ai sensi della normativa applicabile negli Stati Uniti, sulle registrazioni statunitensi di marchi di cui all'Allegato E (Proprietà Intellettuale), presso le competenti autorità che in tale paese gestiscono la registrazione dei marchi.

(b) Il Costituente dovrà consegnare alla Banca Agente copia della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di trascrizione del Pegno di cui alla lettera (a) che precede entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della stessa e, non appena disponibile, la documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.

(c) Qualora il Costituente dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui alla lettera (a) che precede, la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione a spese del Costituente medesimo.

#### 4. ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Estensione

Il Pegno si estende automaticamente, senza soluzione di continuità e con esclusione espressa di qualsiasi effetto novativo, all'Ulteriore Proprietà Intellettuale e ai Beni Collegati, fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli che seguono.

##### 4.2 Ulteriore Proprietà Intellettuale

Prontamente, e in ogni caso entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'acquisto o dalla registrazione di ogni Ulteriore Proprietà Intellettuale, il Costituente dovrà stipulare davanti a un notaio e consegnare alla Banca Agente un atto di costituzione di pegno sostanzialmente nella forma del presente Atto di Pegno (*mutatis mutandis*), depositando tempestivamente lo stesso presso le competenti autorità ai fini della registrazione fiscale e della trascrizione del Pegno ed effettuando tutte le correlate formalità di perfezionamento, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) che precede e dalla normativa di volta in volta applicabile.

##### 4.3 Beni Collegati

Il Costituente dovrà prontamente sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione ragionevolmente richiesti dalla Banca Agente al fine di validamente estendere il Pegno ai Beni Collegati (e, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Beni Collegati), ferma restando la disponibilità in capo al Costituente dei Beni Collegati nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento e in ogni caso fino al verificarsi di un Evento Rilevante.

##### 4.4 Disposizioni che regolano l'Ulteriore Proprietà Intellettuale e i Beni Collegati

Ove possibile, le previsioni del presente Atto di Pegno (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) e 4.3 (*Beni Collegati*)) si applicheranno alle garanzie costituite su ogni Ulteriore Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) (e, a tal fine, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto di Pegno includeranno l'Ulteriore Proprietà Intellettuale) e alle garanzie costituite su ciascun Bene Collegato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto di Pegno includeranno ciascun Bene Collegato).

#### 5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

nitensi  
petenti

5.1 Dichiarazioni e Garanzie

Il Costituente dichiara e garantisce quanto di seguito indicato (le "Dichiarazioni e Garanzie"):

ovante  
(a) che  
appena  
nte il

- (a) di essere l'unico, legittimo ed esclusivo proprietario della Proprietà Intellettuale;
- (b) fatta eccezione per il Pegno costituito in forza del presente Atto di Pegno, la Proprietà Intellettuale è libera da ogni diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, vincolo, privilegio, diritto di opzione o prelazione, di qualsivoglia natura, in favore di terzi e è liberamente trasferibile;

tera (a)  
ituente

- (c) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*), un pegno di primo e pari grado a garanzia dell'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite, valido, efficace ed escutibile nei confronti del Costituente e dei terzi, in conformità ai termini del presente Atto di Pegno;

essa di  
stando

- (d) alla data odierna, non sono pendenti e comunque non risultano instaurati e/o minacciati per iscritto contenziosi in connessione con la Proprietà Intellettuale non manifestamente temerari che, se avversamente decisi, possano determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

ione di  
segnare  
Atto di  
rità ai  
rmatità  
Pegno)

- (e) alla data odierna, non è stato emanato alcun provvedimento giudiziario e/o amministrativo in connessione con la Proprietà Intellettuale che possa determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

- (f) la Proprietà Intellettuale non è oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre della stessa o che potrebbero pregiudicare l'escussione del Pegno;

- (g) la Proprietà Intellettuale è stata validamente registrata, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, e non viola alcuna disposizione del Codice della Proprietà Industriale ovvero di altra legge, regolamento o normativa a essa applicabile;

azione  
di Beni  
lida ed  
illegati  
fino al

- (h) l'elenco di cui all'Allegato B (Proprietà Intellettuale) come di volta in volta aggiornato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) contiene tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dal Costituente.

5.2 Ripetizione delle Dichiarazioni e Garanzie

Tutte le Dichiarazioni e Garanzie che non si riferiscono a una data specifica dovranno considerarsi ripetute e confermate per tutta la durata del Pegno alle stesse date in cui vengono ripetute le 'Dichiarazioni e Garanzie' di cui al Contratto di Finanziamento.

6. IMPEGNI

In aggiunta e fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti dal Costituente ai sensi di qualsiasi altro Documento Finanziario, fino all'estinzione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (*Estinzione del Pegno*) che segue, il Costituente si impegna a:

gli atti  
eranno  
teriore  
Atto di  
i Bene  
ati alla

- (a) intraprendere qualsiasi azione ovvero stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti e atti (compresi quelli di cui agli Articoli 4 (*Estensione del Pegno*) e 5 (*Continuazione del Pegno*)), a propria cura e spese, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5 (*Continuazione del Pegno*), che possano essere ragionevolmente richiesti dalla Banca Agente per garantire il



Handwritten signature of the constituent.

Vertical handwritten signature on the right margin.

perfezionamento, la validità, l'efficacia, la continuità e/o l'esecutibilità del Pegno e/o dei diritti spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno, anche nei confronti e contro eventuali pretese di terzi;

(b) consegnare prontamente, a proprie spese, alla Banca Agente tutte le comunicazioni ricevute e/o ogni altro documento relativo alla Proprietà Intellettuale che la stessa dovesse ragionevolmente richiedere, restando inteso che le comunicazioni e i documenti relativi a pretese avanzate o minacciate per iscritto da terzi nonché ogni altra comunicazione e/o informazione in merito all'instaurazione e allo stato di qualsiasi contenzioso che riguardi la Proprietà Intellettuale dovrà essere, in ogni caso, consegnata alla Banca Agente, nella misura in cui tali comunicazioni, documenti e/o informazioni concernano eventi che possano:

(i) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno; o

(ii) pregiudicare i diritti dei Creditori Garantiti discendenti dai Documenti Finanziari; o

(iii) determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

(c) non intraprendere alcuna azione o porre in essere alcuna omissione, salvo quanto consentito ai sensi dei Documenti Finanziari, che possa:

(i) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno; o

(ii) pregiudicare i diritti o gli interessi dei Creditori Garantiti inerenti al Pegno e/o alla Proprietà Intellettuale ovvero discendenti da alcuno dei Documenti Finanziari;

(d) far sì che la Proprietà Intellettuale sia in ogni momento libera da qualunque Vincolo o altri diritti di terzi, oltre il Pegno, e sia liberamente trasferibile;

(e) richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione della Proprietà Intellettuale e compiere ogni altro atto o formalità necessari al conseguimento di tale rinnovazione ai sensi della normativa di volta in volta applicabile;

(f) quanto agli atti dispositivi della Proprietà Intellettuale a favore di terzi (compresi quelli previsti dall'articolo 2795, commi 3 e 4, del codice civile), non vendere, trasferire, scambiare o comunque disporre in alcun modo della Proprietà Intellettuale, salvo ove espressamente consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(g) non esercitare, senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto della Banca Agente, alcuna azione prevista all'articolo 2795, commi 3 e 4 del codice civile.

## 7. CONTINUAZIONE DEL PEGNO

### 7.1 Cessione del Contratto di Finanziamento

La cessione ai sensi dell'articolo 18.2 (*Trasferimento da parte delle Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi in esso previsti, non comporterà qualsivoglia novazione oggettiva e/o soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita né la sostituzione del Pegno (che rimarrà in vigore e avrà pienamente effetto e verrà trasferito, in tutto o in parte, senza ulteriore manifestazione del proprio consenso da parte del Costituente, quale conseguenza della cessione totale o parziale del Contratto di Finanziamento) con qualsiasi altra garanzia.

o dei  
fronti  
cevute  
ovesse  
stivi a  
ne e/o  
ardi la  
misura  
ri, o  
sentito  
o alla  
o altri  
uale e  
i sensi  
quelli  
nbiare  
mente  
gente,  
atto di  
orterà  
né la  
to o in  
quale  
i altra

7.2 **Continuazione del Pegno**

- (a) Ai fini dell'articolo 1232 del codice civile, le Parti acconsentono espressamente a far sì che il Pegno rimanga in vigore e abbia pienamente effetto nel caso di qualsivoglia novazione oggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita.
- (b) Ai fini dell'articolo 1275 del codice civile, il Costituente acconsente espressamente e irrevocabilmente alla continuazione del Pegno nel caso di qualsivoglia novazione soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita.
- (c) In espressa deroga all'articolo 1200 del codice civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale delle Obbligazioni Garantite, fino all'integrale e incondizionata estinzione del Pegno ai sensi dell'Articolo 8 (*Estinzione del Pegno*).
- (d) Le Parti espressamente riconoscono e confermano che, ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento, e qualsiasi trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi in esso previsti, sono e devono essere considerati, rispettivamente, casi di 'cessione del contratto' e di 'cessione del credito', e quindi non comportano qualsivoglia novazione oggettiva/soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita, del Contratto di Finanziamento o del Pegno.
- (e) Fermo restando quanto previsto alle lettere (a), (b), (c) e (d) che precedono, in ogni caso di:
  - (i) novazione oggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita;
  - (ii) novazione soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita;
  - (iii) cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento; o
  - (iv) qualsiasi trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi previsti nel Contratto di Finanziamento,il Costituente, con spese, costi, tasse e imposte a carico del Creditore Garantito cessionario, dovrà sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione, che la Banca Agente possa ragionevolmente chiedere e nei tempi e modi da essa previsti al fine di mantenere il Pegno in pieno vigore ed effetto.
- (f) Nel caso in cui venga modificata una qualsiasi delle disposizioni del Contratto di Finanziamento, il Costituente dovrà sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione che la Banca Agente possa ragionevolmente richiedere e nei tempi e modi da essa previsti, necessaria a mantenere il Pegno e a preservare i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno.
- (g) Ai fini di cui all'articolo 1407, comma 1, del codice civile, le Parti espressamente riconoscono e consentono irrevocabilmente che ciascun Creditore Garantito possa cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi altro Creditore Garantito o a qualsiasi altro ~~legittimo~~ autorizzato ai termini e alle condizioni previste all'articolo 18 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento, i crediti, benefici, diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari, a proprie spese e costi, con esclusione espressa di ogni efficacia novativa.

*Finagall*  
*Julio Benard*  
*Sanza*  
*Bank*

*Handwritten signature*



- (b) In caso di cessione, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 18 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento, dei crediti, benefici, diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari, la Nuova Finanziatrice diverrà parte, in tutti gli effetti, del presente Atto di Pegno, in qualità di Creditore Garantito.

## 8. ESTINZIONE DEL PEGNO

### 8.1 Estinzione del Pegno

- (a) La Proprietà Intellettuale verrà liberata dal Pegno, che verrà conseguentemente assentito di cancellazione dai Creditori Garantiti, a richiesta del Costituente e con costi e spese a carico dello stesso, contestualmente alla data dell'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione della Proprietà Intellettuale dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite", a condizione che, alla data di estinzione del Pegno:

(i) non sussista alcun Evento Rilevante;

(ii) vengano consegnati alla Banca Agente:

- (1) una dichiarazione recante data non anteriore al 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la data dell'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione della Proprietà Intellettuale dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite", attestante la solvenza del Soggetto Rilevante (il "Certificato di Solvenza"), redatta secondo il testo di cui all'Allegato C (*Modello di Certificato di Solvenza*) e sottoscritta dal relativo:

(A) Presidente del Collegio Sindacale; o

(B) Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero Amministratore Unico); e

- (2) i seguenti documenti emessi dalle competenti autorità e/o organi (ovvero, in caso di soggetti non costituiti in Italia, il documento equivalente (ove previsto) nella relativa giurisdizione), aventi data, con riferimento ai documenti di cui alle lettere (A), (B) e (C) che seguono, non anteriore al 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Pegno, e, con riferimento ai documenti di cui alle lettere (D) ed (E) che seguono, non anteriore al 10° (decimo) giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Pegno (congiuntamente, i "Documenti per la Cancellazione"):

(A) certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio contenente la menzione di non fallimento del Soggetto Rilevante;

(B) certificato fallimentare della Sezione Fallimentare del Tribunale competente che confermi che il Soggetto Rilevante non è soggetto né è stato assoggettato ad alcun procedimento di natura concorsuale, nella misura in cui il relativo Tribunale rilasci tale certificato;



rti) del  
tratti di  
parte, a

ntito di  
i carico  
ento di  
a entro  
cui alla  
data di

Giorno  
egolare  
e (b) e,  
e della  
i della  
oggetto  
di cui  
ita dal

ovvero

ero, in  
e (ove  
nto ai  
e al 7°  
gno, e,  
io, non  
nzione

era di  
oggetto

bunale  
oggetto  
rsuale,

- (C) visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è soggetto, né è stato assoggettato, ad alcun protesto nei 12 (dodici) mesi precedenti;
- (D) visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione mobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (E) visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante.

(b) In caso di mancata consegna alla Banca Agente del Certificato di Solvenza e dei Documenti per la Cancellazione, la Proprietà Intellettuale non verrà liberata dal Pegno, che, anche in deroga all'articolo 1200 del codice civile, rimarrà in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite di cui alla lettera (d) della definizione di 'Obbligazioni Garantite', nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale delle altre Obbligazioni Garantite:


(i) fino a:

- (1) la data coincidente con la scadenza del periodo di tempo di 2 (due) anni (o al diverso periodo di tempo stabilito dall'articolo 65 della Legge Fallimentare, come eventualmente modificato o integrato) dalla data in cui si è verificato l'integrale rimborso anticipato volontario dell'importo capitale erogato del Finanziamento e il pieno e incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, nei limiti di cui al paragrafo (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite';
- (2) la data coincidente con la scadenza del periodo di tempo di 6 (sei) mesi dalla data in cui si è verificato l'integrale e regolare adempimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, nei limiti di cui al paragrafo (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite';

qualora entro i periodi di tempo previsti dalle ipotesi di cui ai numeri (1) e (2) che precedono, il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;

(ii) qualora entro i periodi di tempo di cui al paragrafo (b)(i), numeri (1) e (2) che precedono, il Soggetto Rilevante fosse stato sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, fino alla data antecedente tra:

- (1) la data di chiusura di tale procedura concorsuale;
- (2) la data di emissione di un'ipotesi passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti.



*Handwritten signature: Roberto Ruffini*

- (3) la data di prescrizione, ai sensi dell'articolo 69-bis della Legge Fallimentare e sue successive modificazioni o integrazioni, di ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato dal Soggetto Rilevante per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o di ogni azione esperibile ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti.

## 8.2 Cancellazione del Pegno

All'estinzione e conseguente cancellazione del Pegno, perfezionata tramite un atto di assenso alla cancellazione da sottoscrivere prontamente di fronte a un notaio, con costi e spese a carico del Costituente, i Creditori Garantiti (anche per il tramite della Banca Agente) acconsentiranno alla trascrizione della cancellazione del Pegno nei registri delle competenti autorità.

## 9. ESCUSSIONE DEL PEGNO

### 9.1 Escussione - Vendita della Proprietà Intellettuale

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e in ogni momento successivo alla stessa, la Banca Agente, fatto salvo ogni altro diritto od azione ad essa spettante:
- (i) dovrà intimare al Costituente, mediante raccomandata A.R., di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale intimazione comporterà la vendita della Proprietà Intellettuale. La comunicazione inviata dalla Banca Agente al Costituente ai sensi del presente Articolo 9.1, avrà, nei confronti di questo, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, commi 1 e 2, del codice civile, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora il Costituente non effettuasse il pagamento entro il termine sopra indicato, la Banca Agente avrà facoltà di far vendere la Proprietà Intellettuale ai sensi del paragrafo (ii) che segue;
  - (ii) decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'intimazione di cui al paragrafo (i) che precede, e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo integralmente soddisfatte, la Proprietà Intellettuale potrà essere venduta, a discrezione dei Creditori Garantiti, in tutto o in parte, anche in più soluzioni, con o senza incanto, in Italia o all'estero, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo di intermediario finanziario autorizzato ovvero di altra persona all'uopo autorizzata, o con qualsiasi altra modalità che i Creditori Garantiti riterranno convenienti e/o opportune, ferme le norme inderogabili di legge;
  - (iii) dovrà dare comunicazione al Costituente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso.
- (b) È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione della Proprietà Intellettuale prevista dalla legge, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento della Proprietà Intellettuale medesima.

### 9.2 Imputazione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 19.5 (Imputazione dei pagamenti) del Contratto di Finanziamento, i proventi relativi all'escussione totale o parziale del Pegno in conseguenza di quanto previsto all'Articolo 9.1 (Escussione - Vendita della Proprietà Intellettuale) verranno imputati secondo il seguente ordine:

mentare  
catoria  
nte per  
i sensi  
asi dei

so alla  
co del  
so alla

Banca

re alle  
inque)  
oprietà  
i sensi  
ione di  
teriore  
ermine  
ettuale

cui al  
ate nel  
duta, a  
, con o  
zzo di  
zata, o  
nti e/o

logo la

e della  
sibilità

atto di  
quanto  
nputati

- (a) in **primo luogo**, al pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte, le tasse o altri costi) documentati e ragionevolmente sostenuti dai Creditori Garantiti e/o dalla Banca Agente in relazione a:
  - (i) la gestione del presente Atto di Pegno;
  - (ii) la custodia, conservazione, uso, gestione, vendita, incasso o altra realizzazione, in tutto o in parte, della Proprietà Intellettuale ai sensi delle disposizioni di cui al presente Atto di Pegno;
  - (iii) l'esercizio o azionamento di qualsiasi loro diritto ai sensi del presente Atto di Pegno; e/o
  - (iv) il mancato adempimento o mancata osservanza da parte del Costituente di qualsiasi disposizione di cui al presente Atto di Pegno;
- (b) in **secondo luogo**, al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, costi e commissioni previste dal Contratto di Finanziamento, comprese quelle giudiziali (sia pure relative a interventi in processi esecutivi ad istanza di terzi, anche irripetibili);
- (c) in **terzo luogo**, al pagamento *pro quota* di quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora) in relazione al Finanziamento;
- (d) in **quarto luogo**, al pagamento *pro quota* delle somme dovute a titolo di rimborso dell'importo capitale erogato del Finanziamento;
- (e) infine, per l'eventuale rimanenza, a favore del Costituente o di altri soggetti legittimati a ricevere tali importi.

I Creditori Garantiti dovranno restituire non appena possibile ai Costituenti la parte del ricavato dell'escussione che eccede l'ammontare utilizzato dai Creditori Garantiti per estinguere o decurtare, in tutto o in parte, le Obbligazioni Garantite ai sensi dell'Articolo 9.1 (*Estinzione Vendita della Proprietà Intellettuale*).

10. BANCA AGENTE

10.1 Nomina della Banca Agente

- (a) Ciascun Creditore Garantito conferisce mandato con rappresentanza alla Banca Agente (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile) affinché, in suo nome e per suo conto, ma anche nel proprio interesse, compia ogni atto necessario e opportuno, anche di carattere strumentale, per l'espletamento delle sue funzioni in qualità di agente ai sensi e per gli effetti di cui al presente Atto di Pegno (il "Mandato alla Banca Agente"), fermo restando che, qualora fosse necessario in base alle procure rilasciate da ciascun Creditore Garantito per la sottoscrizione del presente Atto di Pegno, il relativo Creditore Garantito dovrà, di volta in volta, conferire apposita procura per dare esecuzione nei confronti di terzi dei suddetti atti. In forza del Mandato alla Banca Agente, la Banca Agente è, e sarà, senza limitazioni, autorizzata e legittimata, in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti, a, previo rilascio, ove necessario, delle opportune procure speciali da parte di ciascun Creditore Garantito.



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signature: Fulvio Bernardini]*

- (i) esercitare tutti i diritti e/o poteri, sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione, che debbano essere esercitati, sottoscritti e/o adottati dai Creditori Garantiti in relazione al presente Atto di Pegno;
  - (ii) sottoscrivere e perfezionare:
    - (1) tutti gli atti e/o documenti in relazione all'Ulteriore Proprietà Intellettuale e ai Beni Collegati;
    - (2) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto di Pegno;
    - (3) qualsiasi documento richiesto in relazione all'estinzione del Pegno, fermo restando l'obbligo di ciascun Creditore Garantito di prestare il proprio consenso, ove ciò sia necessario ai sensi di disposizioni di legge, ai fini di ottenere la liberazione del Pegno;
  - (iii) esercitare qualsiasi attività relativa all'escussione del Pegno, fermo restando che la Banca Agente potrà delegare o autorizzare qualsiasi Creditore Garantito ad esercitare tale attività.
- (b) Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di Pegno, i rapporti fra la Banca Agente e qualsiasi Creditore Garantito sono regolati dal Mandato alla Banca Agente, come disciplinato ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (c) Il Costituente espressamente riconosce e conferma che, nell'ambito del presente Atto di Pegno, alla Banca Agente è stato conferito il Mandato alla Banca Agente.

## 10.2 Mandato del Costituente alla Banca Agente

Con il presente Atto di Pegno la Banca Agente viene irrevocabilmente nominata dal Costituente quale mandataria con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Costituente stesso, agendo in buona fede e osservando in ogni caso le norme inderogabili di legge, compia ogni atto necessario od opportuno per:

- (a) in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7.1 (*Cessione del Contratto di Finanziamento*), perfezionare la cessione del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e continuare a mantenere il Pegno in pieno vigore ed effetto; e
- (b) l'eventuale escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Escussione del Pegno*).

## 10.3 Dispensa dall'obbligo di rendiconto

Il Costituente e i Creditori Garantiti dispensano espressamente la Banca Agente dall'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 1713 del codice civile.

## 11. INDENNIZZI, TASSE, COSTI E SPESE

### 11.1 Responsabilità dei Creditori Garantiti e della Banca Agente

I Creditori Garantiti e la Banca Agente non saranno responsabili, se non per dolo o colpa grave, per i danni causati al Costituente a seguito dell'esercizio o del mancato esercizio di diritti o azioni o rimedi cui i Creditori Garantiti e/o la Banca Agente siano legittimati ai sensi del presente Atto di Pegno.

## 11.2 Imposte e oneri

Qualsivoglia tassa, imposta (escluse le imposte sul reddito e comprese quelle di bollo e di registro e le altre tasse di natura simile eventualmente applicate in relazione alla stipulazione, l'esecuzione o l'escussione del presente Atto di Pegno), costo, spesa (anche di natura legale in relazione alla predisposizione del presente Atto di Pegno da parte dei legali che operano nell'interesse dei Creditori Garantiti) e onere ai quali il presente Atto di Pegno e gli atti ad esso connessi e/o collegati (comprese eventuali sentenze che dovessero essere rese in relazione al medesimo) possano essere, attualmente o in futuro, soggetti, è a carico del Costituente e dovrà essere corrisposto nei tempi e secondo le modalità di cui alla relativa documentazione giustificativa, fatta eccezione per le spese e i costi di cui all'Articolo 7.1 (*Cessione del Contratto di Finanziamento*).

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

### 12.1 Rimedi cumulativi

I diritti, le azioni e i rimedi spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno hanno carattere cumulativo e, pertanto, si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti sono titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento o agli altri Documenti Finanziari) ovvero ai sensi di legge.

### 12.2 Invalidità parziale

Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Atto di Pegno risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà nei limiti di legge la liceità, validità e azionabilità delle altre disposizioni dell'Atto di Pegno.

### 12.3 Ulteriori garanzie

Il diritto di garanzia costituito con il presente Atto di Pegno si aggiunge e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti con riferimento alle Obbligazioni Garantite.

### 12.4 Tutela e rinunce

- (a) Il mancato o ritardato esercizio – anche reiterato nel tempo – di uno qualsiasi dei diritti o azioni spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto di Pegno non costituirà rinuncia a tale diritto o a tale azione, né varrà come implicita modifica alle disposizioni dell'Atto di Pegno stesso.
- (b) Eventuali rinunce da parte dei Creditori Garantiti ai diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto di Pegno saranno efficaci solo se approvate per iscritto e specificatamente.

### 12.5 Modifiche

Eventuali modifiche alle disposizioni del presente Atto di Pegno avranno effetto solo se concordate per iscritto dal Costituente e dalla Banca Agente.

### 12.6 Comunicazioni

- (a) Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto di Pegno dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere effettuata per lettera raccomandata A.R. o via fax o via PEC o e-



*Handwritten signature: Andrea De Cobia Di*  
*Handwritten signature: [unclear]*

mail, ai seguenti indirizzi delle Parti, da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto con lettera raccomandata A.R. o via fax o via PEC o e-mail, da ciascuna delle Parti alle altre:

per il Costituente:

Tecnica Group S.p.A.

Via Fante d'Italia, 56

31040 - Gaverana del Montello (TV)

Alla cortese attenzione di Alberto Zanatta

Tel: +39 0422 8841

PEC: [amministrazione@pec.tecnicagroup.com](mailto:amministrazione@pec.tecnicagroup.com)

E-mail: [alberto.zanatta@tecnicagroup.com](mailto:alberto.zanatta@tecnicagroup.com) / [elena.corra@tecnicagroup.com](mailto:elena.corra@tecnicagroup.com);

per i Creditori Garantiti:

c/o la Banca Agente

Banca IMI S.p.A.

Loan Agency

Largo Mattioli, n. 3

20121 - Milano

Alla cortese attenzione di Giuseppe Botto / Federico Fratto

E-mail: [giuseppe.botto@bancaimi.com](mailto:giuseppe.botto@bancaimi.com) / [federico.fratto@bancaimi.com](mailto:federico.fratto@bancaimi.com)

[agency.department@bancaimi.com](mailto:agency.department@bancaimi.com).

- (b) Resta espressamente inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno dal ricevimento delle stesse agli indirizzi sopra indicati, purché si tratti di un Giorno Lavorativo e il ricevimento intervenga entro le 17.00 (ora italiana), in caso contrario considerandosi le stesse effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

## 12.7 Legge applicabile

Il presente Atto di Pegno è regolato e dovrà essere interpretato secondo il diritto italiano.

## 12.8 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Le Parti riconoscono la facoltà del Costituente di sottoporre, singolarmente o congiuntamente ai Creditori Garantiti, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie che dovessero sorgere con riferimento all'interpretazione, esecuzione e attuazione degli obblighi contenuti nel presente Atto di Pegno, ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione in materia bancaria e finanziaria:

- (a) l'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella *'Guida Pratica ABF'*, reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la sede e nei locali aperti al pubblico della Banca Agente; o
- (b) l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel 'Regolamento di procedura per la conciliazione', reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca Agente; o

- (c) il Servizio di Conciliazione -- Camera Arbitrale di Milano costituito presso la C.C.I.A.A. ("Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura") di Milano.

**12.9 Foro competente**

- (d) Fermo restando quanto previsto all'Articolo 12.8 (*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*) che precede, per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione per qualsiasi causa dell'Atto di Pegno sarà esclusivamente competente il foro di Milano, ferme le competenze stabilite dal codice di procedura civile per i procedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
- (e) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Costituente dinanzi ogni altro foro competente.

**12.10 Atto oggetto di trattativa individuale**

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Atto di Pegno e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza dei propri consulenti legali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, Sezione II delle c.d. "Disposizioni in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 30 settembre 2016.

**12.11 Imposizione fiscale**

Il presente Atto di Pegno è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa avendo ad oggetto un pegno costituito dal Costituente esclusivamente a garanzia di proprie obbligazioni (come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 151 del 22.5.2002).

**12.12 Conservazione dell'Atto di Pegno**

Le Parti convengono che l'Atto di Pegno rimanga permanentemente conservato negli atti del Notaio che ne autenticherà l'ultima sottoscrizione.

\* \* \*

*Leonardo Sinigaglia*  
*Stefano...*  
*...*  
*Lupe...*  
*...*  
*...*  
*...*





Certifico io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che i Signori:

- 1) **Alberto Zanatta** nato a Conegliano (TV) il 27 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui in appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza di "Tecnica Group S.p.A." con sede legale in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia n. 56, capitale sociale di Euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso 00195810262, munito degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017;
- 2) **Alessandro Simonelli** nato a Piombino il 3 maggio 1955, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Meda n. 4 non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo di quarto livello e, come tale, in rappresentanza di **Banco BPM Società per Azioni** (già Banco Popolare - Società Cooperativa, già Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, capitale sociale euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09722490969, iscritta al R.E.A. al n. MI-2109611, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche con il numero 8065, Capogruppo del gruppo bancario "Banco BPM" iscritto all'albo dei gruppi bancari al numero 237, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 18 aprile 2017, n. 18689/10228 di rep. notaio in Verona Art Paladini, registrata all'Agenzia delle Entrate di Verona 1 in data 18 aprile 2017, al n. 8335 serie IT;
- 3) **Giovanni Landolina**, nato a Palermo il 15 dicembre 1969, domiciliato per l'incarico in Torino, Piazza San Carlo n. 156, non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo di quarto livello e, come tale, in rappresentanza di **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 luglio 2007, n. 110.127/17.365 di rep. notaio in Torino Ettore Morone, registrata all'Agenzia delle Entrate di Torino 3 in data 17 luglio 2007 al n. 9475 serie IT;
- 4) **Paolo Gelosi**, nato a Roma il 30 ottobre 1963, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, non in proprio ma nella sua qualità di Condirettore Dirigente e, come tale, in rappresentanza di **UNICREDIT S.P.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'UniCredit' iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 21 dicembre 2012, n. 23191/11507 di rep. notaio in Milano Angelo Busani, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44625 serie IT;



- 5) **Giuseppe Morellato**, nato a Vicenza il 6 marzo 1963, domiciliato per l'incarico in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 2, non in proprio ma nella sua qualità di Quadro Direttivo e, come tale, in rappresentanza di **Credit Agricole Friuladria - Società Per Azioni** (già Banca Popolare FriulAdria S.p.A.), con sede legale in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 2, capitale sociale Euro 120.689.285,00 i.v., iscritta al registro delle imprese di Pordenone, C.F. n. e P.IVA n. 01369030935, Cod. ABI05336-3, banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'Articolo 13 del TUB, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A, ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 4 ottobre 2012, n. 26213/16650 di rep. notaio in Sacile Francesco Simoncini, registrata all'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 10 ottobre 2012 al n. 9029 serie IT;
- 6) **Marco Bartolucci**, nato a Siena il 24 dicembre 1960, domiciliato per l'incarico in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore di livello TCI e, come tale, in rappresentanza di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Banca iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario 'Monte dei Paschi di Siena', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 maggio 2014, n. 33190/15728 di rep. notaio in Siena Mario Zanchi, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena in data 15 maggio 2014 al n. 2401 - Serie IT,
- 7) **Vincenzo Ragone**, nato a Matera il 10 giugno 1982 e **Giuseppe Botto**, nato a Voghera il 6 luglio 1967, entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, non in proprio ma nella loro qualità di, rispettivamente, Quadro Direttivo di secondo livello e Quadro Direttivo di terzo livello e, come tali, in rappresentanza di **BANCA IMI S.P.A.**, con sede legale in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04377700150, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., congiuntamente muniti degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'1 aprile 2016;

della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri nove mezzi fogli dello stesso e gli allegati, il tutto pure da me notaio firmato, alle ore 12,15

in mia presenza e vista.

Omessa la lettura dell'atto e degli allegati per espressa dispensa delle parti.

Milano, via Agnello 18

22 (ventidue) novembre 2017 (duemiladiciassette)



*Andrea De Costa*

TERMINI PRINCIPALI DEL FINANZIAMENTO

importo massimo

Fino a Euro 131.000.000,00, suddiviso nelle seguenti Linee di Credito:

- (a) Linea di Credito A, fino a Euro 50.000.000,00;
- (b) Linea di Credito B, fino a Euro 50.000.000,00;
- (c) Linea di Credito RCF, fino a Euro 31.000.000,00.

beneficiario

Il Costituente.

rogazione

- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito B: in un'unica soluzione, entro il relativo Periodo di Disponibilità;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito RCF, in forma rotativa in uno o più Utilizzi, entro il relativo Periodo di Disponibilità.

ta di Interesse

- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A, il tasso EURIBOR (su base 360) a 6 mesi aumentato di un margine pari a 400 punti base in ragione d'anno;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B, il tasso EURIBOR (su base 360) a 6 mesi aumentato di un margine pari a 450 punti base in ragione d'anno;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF, il tasso EURIBOR (su base 360) a 3 o 6 mesi aumentato di un margine pari a 400 punti base in ragione d'anno.

Sono previsti dei meccanismi di variazione del margine in funzione del livello di Leverage Ratio, secondo quanto descritto alla lettera (b) della definizione di 'Margine' di cui all'articolo 1.2 (Definizioni) del Contratto di Finanziamento.

rimborso


- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A, dopo 12 mesi di preammortamento, mediante il versamento di 11 rate semestrali, secondo quanto previsto all'articolo 6.1 (Rimborso della Linea di Credito A) del Contratto di Finanziamento;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza Finale;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF, alla scadenza di ciascun Periodo di Utilizzo e, in ogni caso, alla Data di Scadenza Finale.



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and another at the bottom.

ALLEGATO B 21 m. 4556/2433 do rep.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten text, likely a signature or name]*



case number	case catch word	appl. date	appl. no	reg. date	reg. no	renewal date	classes	state name
TM0338E100	0042 - ROLLERBLADE	18/04/2001	002183192	21/05/2003	002183192	18/04/2001	09, 12, 14	European Community
TM0339E100	0042 - ROLLERBLADE	15/08/1998	001208269	28/03/2000	001208269	16/05/2019	09, 16, 18	European Community
TM2388E100	0009 - BLADE RUNNER	01/04/1998	000956950	04/11/1998	000956950	01/04/2026	09, 18, 25, 28	European Community
TM2388E011	0009 - BLADE RUNNER	02/02/2004	003643971	01/05/2005	003643971	02/02/2024	09, 18, 25, 28	European Community
TM3191US03	03 - NORDICA & ARROW design	22/03/1998	75418885	04/04/2006	3074988	04/04/2026	09, 18, 25, 28	United States
TM3191US02	03 - NORDICA & ARROW design	22/04/1977	73123530	14/10/1980	1140419	14/10/2020	25	United States
TM2193US00	04 - NORDICA word	18/05/1990	40861104	05/03/1991	1639694	05/03/2001	09, 18, 25	United States
TM3341US00	31 - N & ARROW design	18/05/1990	74162015	20/03/2000	2336107	20/03/2020	16, 25, 28	United States
TM3341US01	31 - N & ARROW design	17/05/1990	74090161	05/03/1991	1639695	05/03/2001	16, 25, 28	United States
TM3341US00	31 - N & ARROW design	17/05/1990	74090161	21/03/1994	1840226	21/03/2024	16, 25, 28	United States
TM3341US00	31 - N & ARROW design	12/10/1979	73234673	01/12/1981	1160293	01/12/2021	25	United States
TM3341US00	31 - N & ARROW design	02/05/2001	76248577	07/01/2003	2871587	07/01/2023	09, 18, 25, 28	United States
TM3341US00	31 - N & ARROW design	02/05/2001	76248578	10/01/2006	3038706	10/01/2026	09, 18, 25, 28	United States
TM1703US00	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	15/04/1995	74074267	03/12/1995	2031430	03/12/2026	25	United States
TM1703US01	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	15/04/1995	74074275	17/06/1997	2072402	17/06/2027	09, 18, 28	United States
TM3339US00	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74479081	20/12/1994	1938133	20/12/2024	09	United States
TM3339US04	0042 - ROLLERBLADE	25/07/1994	73491507	19/03/1995	1326171	19/03/2025	28	United States
TM3339US06	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74476031	18/07/1995	1605753	18/07/2025	28	United States
TM3339US08	0042 - ROLLERBLADE	02/02/1995	74628925	03/12/1996	2021339	03/12/2026	25, 28	United States
TM3339US10	0042 - ROLLERBLADE	08/12/1998	73769144	07/08/1999	1638154	07/08/2020	18, 25, 28	United States
TM3339US12	0042 - ROLLERBLADE	30/05/1998	75741558	2/11/1999	2406685	2/11/2029	18	United States
TM2391US03	0011 - BLADE RUNNER	02/04/2007	77151865	28/03/2008	5074448	28/03/2026	16	United States
TM2391US00	0011 - BLADE RUNNER	03/07/1985	79540244	04/02/1986	1381677	04/02/2026	28	United States
TM1158IT00	05 - I cerchio	13/05/1997	363017000026732	07/06/2010	0001300209	13/05/2027	18, 25, 28	Italy
TM1154IT00	07 - TECNICA	05/04/1974	PD2014C000285	28/05/2014	1586525	05/04/2024	25	Italy
TM1174IT00	03 - TECNICA	24/06/2004	PD2014C000057	28/05/2014	1598516	28/04/2024	09, 18, 28	Italy
TM1174IT14	03 - TECNICA	18/12/2005	362015000059774	28/09/2008	999891	18/12/2025	14	Italy
TM1174IT00	03 - TECNICA	31/07/1992	PD2012C000180	28/02/2012	0001480402	31/07/2022	25	Italy
TM11820100	01 - TECNICA GROUP & figura	27/04/2008	362016000011952	27/03/2017	362018000011952	27/04/2026	35, 41	Italy
TM1189E100	08 - I Bianchi	19/11/1997	000884516	01/03/2001	000664516	19/11/2027	18, 25, 28	European Community
TM1193E100	02 - TECNICA word	10/10/2013	1012212419	06/03/2014	12213419	10/10/2023	18, 25	European Community
TM1174E100	03 - TECNICA	18/12/2005	4765301	15/11/2006	4769301	18/12/2025	09, 14, 18, 25, 28	European Community
TM1175E100	01 - TECNICA GROUP & figura	23/04/2006	0005041041	09/01/2008	0005041041	23/04/2026	25, 35, 41	European Community
TM1183US00	01 - TECNICA	11/05/1988	73727869	06/12/1988	1515637	06/12/2018	25	United States
TM1174US00	03 - TECNICA	11/01/1993	74947292	27/09/1994	1855917	27/09/2024	25	United States

MODELLO DI CERTIFICATO DI SOLVENZA

Il sottoscritto, nella propria qualità di [Presidente del Collegio Sindacale]/[Presidente del Consiglio di Amministrazione]/[Amministratore Unico] di [Soggetto Rilevante], sotto la propria responsabilità e in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle verifiche commesse all'attività di controllo e vigilanza di [Soggetto Rilevante],

dichiara

- (a) che [Soggetto Rilevante], alla data odierna, non è in stato di insolvenza di fatto e/o di diritto;
- (b) sulla base delle informazioni e dei dati disponibili alla data odierna, di non essere a conoscenza di alcun fatto o circostanza esistente alla data odierna e in forza del quale si possa ragionevolmente evidenziare uno stato di insolvenza di [Soggetto Rilevante] a esito dell'intervenuto integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) della definizione di 'Obbligazioni Garantite' e, qualora venute ad esistenza prima della data del presente certificato, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite' nei prossimi 6 (sei) mesi.

[firma del [Presidente del Collegio Sindacale]/[Presidente del Consiglio di Amministrazione]/[Amministratore Unico] di [Soggetto Rilevante]].



Handwritten signature of the notary, Andrea De Costa.

Vertical handwritten notes on the right margin: 'Crescenzi', 'Fogell', 'Alessandro'.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
NEL MIO STUDIO, LI 15 GEN. 2013



*[Handwritten signature]*

**DEED OF PLEDGE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

**between**

**TECNICA GROUP S.P.A.  
in the capacity of Constituent**

**and**

**BANCO BPM S.P.A.  
INTESA SANPAOLO S.P.A.  
UNICREDIT S.P.A.  
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
in the capacity of Secured Creditors**

**and**

**BANCA IMI S.P.A.  
in the capacity of Agent Bank**

**Milan, November 22nd, 2017**



## INDEX

1. PREMISES, ANNEXES, DEFINITIONS AND INTERPRETATION
  2. PLEDGE
  3. COMPLETION OF THE PLEDGE
  4. EXTENSION OF THE PLEDGE
  5. DECLARATIONS AND GUARANTEES
  6. UNDERTAKINGS
  7. CONTINUATION OF THE PLEDGE
  8. EXTINGUISHMENT OF THE PLEDGE
  9. ENFORCEMENT OF THE PLEDGE
  10. AGENT BANK
  11. INDEMNITIES, TAXES, COSTS AND EXPENSES
  12. FINAL PROVISIONS
- ANNEX A  
ANNEX B  
ANNEX C

## DEED OF PLEDGE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

signed in Milan on November 22nd 2017

between

1) **TECNICA GROUP S.P.A.**, with registered office in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia no. 56, fully paid up share capital of € 25,000,000.00, tax code and registration number 00195810262 at the Companies Register of Treviso-Belluno, duly represented as detailed in the notarial certificate (the "**Constituent**");

and

2) **BANCO BPM S.P.A.**, with registered office in Milan, Piazza Filippo Meda no. 4, tax code, VAT number and registration number 09722490969 at the Companies Register of Milan, officially entered on the Register of Banks and parent company of the "Banco BPM" Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, duly represented as detailed in the notarial certificate ("**BBPM**");

3) **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, with registered office in Turin, Piazza San Carlo no. 156, VAT number 10810700152, tax code and registration number 00799960158 at the Companies Register of Turin, officially entered on the Register of Banks and parent company of the "Intesa Sanpaolo" Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, duly represented as detailed in the notarial certificate ("**ISP**");

4) **UNICREDIT S.P.A.**, with registered office in Rome, Via Alessandro Specchi no. 16 and general management office in Milan, Piazza Gae Aulenti no. 3, Torre A, tax code, VAT number and registration number 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152) at the Companies Register of Rome, officially entered on the Register of Banks and parent company of the "UniCredit" Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, duly represented as detailed in the notarial certificate ("**UCI**");

5) **CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA - S.P.A.**, with registered office in Pordenone, Piazza XX Settembre no. 2, tax code, VAT number and registration number 01369030935 at the Companies Register of Pordenone, officially entered on the Register of Banks, directed and coordinated by Crédit Agricole Cariparma S.p.A., and member of the "Crédit Agricole Italia" Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the

National Guarantee Fund, duly represented as detailed in the notarial certificate (“Friuladria”);

- 6) **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, with registered office in Siena, Piazza Salimbeni no. 3, tax code, VAT number and registration number 00884060526 at the Companies Register of Siena, officially entered on the Register of Banks and parent company of the “Monte dei Paschi di Siena” Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, duly represented as detailed in the notarial certificate (jointly with BBPM, ISP, UCI and Friuladria, the “**Lenders**”);
- 7) **BANCA IMI S.P.A.**, with registered office in Milan, Largo Raffaele Mattioli no. 3, tax code, VAT number and registration number 04377700150 Milan, officially entered on the Register of Banks, member of the “Intesa Sanpaolo” Bank Group, which is officially entered on the Register of Bank Groups, directed and coordinated by Intesa Sanpaolo S.p.A., duly represented as detailed in the notarial certificate (“**BIMI**”).

#### **PREMISES:**

- A. by virtue of a loan agreement signed on October 27th, 2017 by the Constituent, in the capacity of beneficiary, on the one side, and the Lenders, in the capacity of, inter alia, Lending Banks, together with BIMI in the capacity of Agent Bank, on the other side (the “**Loan agreement**”), the Lenders granted the Constituent, under the terms and conditions referred to in the Loan Agreement, a medium-to-long-term loan consisting of multiple credit lines, up to 131,000,000.00 Euros principal (One hundred and thirty one million/00) (the “**Loan**”). The main terms of the Loan are better described in the **Annex A** (*Main terms of the loan*);
- B. as of today, the Constituent holds the intellectual property rights (the “**Intellectual Property**”) described *sub* **Annex B** (*Intellectual Property*);
- C. the Loan has been granted on the provision that, *inter alia*, the Constituent creates and maintains a pledge of a primary and equal value on the Intellectual Property in favour of the Secured Creditors (as herein defined) under the terms and conditions referred to in this Deed of Pledge (as hereinafter defined) in order to guarantee prompt and correct fulfilment of certain obligations arising from the Loan Agreement and from the other Financial Documents (as defined under the Loan Agreement).

**IN THE LIGHT OF THE ABOVE, THE PARTIES AGREE AND CONCLUDE THE  
FOLLOWING**

**1. PREMISES, ANNEXES, DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

**1.1. Premises and Annexes**

The above premises and the Annexes attached hereto shall form an integral part of this deed of pledge (the “**Deed of Pledge**”).

**1.2. Definitions**

Unless otherwise indicated, the terms written with an initial capital letter but not explicitly defined in this Deed of Pledge shall have the same meaning as that applied in the Loan Agreement.

Furthermore, in this Deed of Pledge:

“**Deed of Pledge**” has the meaning applied to it under Article 1.1 (“*Premises and Annexes*”).

“**Agent Bank**” means:

- (a) BIMl;
- (b) any entity that might become a party to the Loan Agreement in the capacity of agent and representative of the Financial Parties pursuant to article 17.17 (*Termination of the mandate to the Agent Bank and appointment of a replacement*) or article 17.18 (*Replacement of the Agent Bank*) of the Loan Agreement itself; and
- (c) any successor with a universal or particular title, or any transferee or assignee of the subjects referred to at the aforementioned letters (a) and (b).

“**Lending Banks**” indicates:

- (a) the Lenders;
- (b) any subject that may become a transferee of the rights and/or obligations arising from the Financial Documents pursuant to article 18.2 (*Transfer by the Lenders*) of the Loan Agreement; and
- (c) any successor with a universal or particular title, or any transferee or assignee of the subjects referred to at the aforementioned letters (a) and (b).

**“Organising Banks”** means, jointly, BBPM, ISP and UCI.

**“BBPM”** has the meaning referred to in the epigraph.

**“Linked Assets”** indicates:

- (a) every credit arising from any use or exploitation of the Intellectual Property or the Further Intellectual Property performed by third parties in accordance with specific agreements and/or conventions entered into with the Constituent; and
- (b) every amount paid to the Constituent in connection with the credits referred to under the previous paragraph (a)

**“BIMI”** has the meaning referred to in the epigraph.

**“Cause of Enforcement”** indicates:

- (a) the occurrence of a Significant Event (not waived nor compensated for under the terms and conditions of the Loan Agreement), following which the Agent Bank has given notice as laid down in letter (d) of article 16.19 (*Loss of the term-benefit, withdrawal, resolution*) of the Loan Agreement; or
- (b) the occurrence of a Significant Event determining the immediate enforceability *ex lege* of the Covered Bonds; or
- (c) the non-fulfilment of the Covered Bonds as referred to at letters (c) or (d) of the definition of *“Covered Bonds”*.

**“Industrial Property Code”** indicates the legislative decree D. Lgs. no. 30 of Feb. 10th, 2005 (and its subsequent amendments and supplements).

**“Loan Agreement”** has the meaning referred to under Premise A.

**“Constituent”** has the meaning referred to in the epigraph.

**“Secured Creditors”** means:

- (a) the Lending Banks; and
- (b) the Organising Banks.

**"Declarations and Guarantees"** has the meaning referred to under Article 5.1 (Declarations and Guarantees).

**"Documents for Cancellation"** has the meaning referred to under paragraph (a)(ii) of Article 8.1 (*Extinguishment of the Pledge*).

**"Loan"** has the meaning referred to in the Premise A.

**"Lenders"** has the meaning shown in the epigraph.

**"Friuladria"** has the meaning shown in the epigraph.

**"ISP"** has the meaning shown in the epigraph.

**"Covered Bonds"** means:

(a) any pecuniary obligation, present or future, of the Constituent towards the Secured Creditors pursuant to the Loan Agreement and the other Financial Documents (with the exception of Hedging Agreements), including, in particular, obligations for payment and/or repayment:

(i) with regard to the Disbursement and/or each Use applied to the Loan;

(ii) of interest (including interest on arrears) relating to the Loan;

(iii) of commission, expenses, duty, costs and indemnities owing under articles 20 (*Commission, expenses and costs*) and 21 (*Duty and taxes*) of the Loan Agreement;

(iv) of any amount relating to Breakage Costs owed as a result of early repayment of a part of or the whole amount of the capital sum disbursed from the Loan on a date other than that laid down in the Loan Agreement;

(v) of expenses and fees incurred in connection with the recovery, by judicial and executive or extra-judicial means, of sums of whatever kind owed to the Secured Creditors pursuant to the Loan Agreement and the other Financial Documents;

(b) any pecuniary obligation of the Constituent towards the Secured Creditors pursuant to this Deed of Pledge;

(c) any pecuniary obligation of the Constituent towards the Secured Creditors resulting from a declaration of invalidity or ineffectiveness of any one of the obligations shown at the aforementioned letters (a) or (b), including, for the purpose of example, the pecuniary obligations under articles 1338, 2033 or 2041 of the civil code;

(d) any pecuniary obligation of the Constituent towards the Secured Creditors deriving, or which might derive, including subsequently to full and unconditional fulfilment of the

obligations described at letters (a), (b) or (c) above, from a declaration of revocation or ineffectiveness pursuant to articles 64 et seq. of the Insolvency Law of any payment made for full unconditional prompt and regular fulfilment of the obligations described at letters (a), (b) or (c) above,

notwithstanding that, in the event of one or more of the obligations described at letters (a), (b), (c) or (d) above being declared invalid or ineffective for any reason whatsoever, or if the Pledge should not be able to guarantee, for any reason whatsoever, one or more of the said obligations, that would not prejudice the validity and effectiveness of the Pledge itself, which will continue to guarantee full, prompt and regular fulfilment of all the other obligations included in this definition.

**"Parties"** refers to the parties to this Deed of Pledge.

**"Pledge"** means the pledge guarantee constituted in favour of the Secured Creditors pursuant to Article 2 (*Pledge*) and regulated by this Deed of Pledge.

**"Intellectual Property"** has the meaning attributed to this term in the Premise B.

**"Settling Subject"** means a subject who has made a payment in fulfilment of the Covered Bonds which, on the date of delivery of the Documents for the Cancellation, would be revocable or might be declared ineffective if that subject was subjected to insolvency proceedings.

**"UCI"** has the meaning shown in the epigraph.

**"Further Intellectual Property"** refers jointly and individually to (i) all rights to trade marks which the Constituent will register in Italy; (ii) all rights to trade marks which the Constituent will register as trade marks in the European Union; (iii) all rights to trade marks which the Constituent will register as international trade marks; and (iv) all rights to trade marks which the Constituent will purchase up to the time of cancellation of the Pledge, pursuant to Article 8 (Cancellation of the Pledge).

### **1.3 Interpretation**

The provisions of article 1.3 (*Interpretation*) of the Loan Agreement are to be applied, mutatis mutandis, to this Deed of Pledge as if they had been laid down by the same, except for references to the Loan Agreement, which should be understood as references to this Deed of Pledge.

## **2. PLEDGE**

The Constituent, as guarantee of full, prompt and regular fulfilment of the Covered Bonds, constitutes as pledge of a primary and equal value in favour of the Secured Creditors, who accept, the Intellectual Property.

**3. COMPLETION OF THE PLEDGE** As soon as possible and, in any case, within 20 (twenty) Working Days after the date of this Deed of Pledge, the Constituent shall deposit this Deed of Pledge for registration with the tax authorities and for entry of the Pledge on the public register:

- (i) pursuant to articles 138 et seq. and 196 et seq. of the Industrial Property Code, on Italian registrations of trade marks as in **Annex B** (*Intellectual Property*), with the Italian Office for Patents and Trade Marks;
  - (ii) pursuant to articles 20, 22 and 26 of Regulation (EU) no. 1001/2017 of the European Parliament and Council of 14 June 2017 and the provisions of Delegated Regulation (EU) no. 1430/2017 of the European Commission of 18 May 2017 (in each case as subsequently amended and supplemented) and/or to any other legislative or regulatory measure applicable to registrations of trade marks as European Union trade marks, as in **Annex B** (*Intellectual Property*), with the EUIPO (European Union Office for Intellectual Property) in Alicante;
  - (iii) pursuant to the regulations applicable in the United States to registration of United States trade marks, as in **Annex B** (*Intellectual Property*), with the relevant authority which deals with the registration of trade marks in that country.
- (b) The Constituent shall deliver to the Agent Bank a copy of the documentation as proof of completed submission of the application for registration of the Pledge, as at letter (a) above within 5 (five) Working Days of receipt of the same and, as soon as it is available, the documentation issued by the relevant offices as proof of the said entry on the register.



- c) If the Constituent should fail to fulfil the obligations at letter (a) above, the Agent Bank may complete the entry on the register at the expense of the Constituent.

#### **4. EXTENSION OF THE PLEDGE**

##### **4.1 Extension**

The Pledge shall be extended automatically, without interrupting continuity, and with express exclusion of any effect of novation, to the Further Intellectual Property and to the Linked Assets, notwithstanding the provisions of the following articles.

##### **4.2 Further Intellectual Property**

As soon as possible and, in any case, within 20 (twenty) Working Days after purchase or registration of each Further Intellectual Property, the Constituent shall draft and sign before a notary and deliver to the Agent Bank a deed of constitution of pledge substantially in the same form as this Deed of Pledge (*mutatis mutandis*), and deposit the same, as early as possible, with the relevant authorities for the purposes of taxation registration and entry of the Pledge on the public register, as well as performing all the formalities relating to completion, in compliance with what is laid down by Article 3 (*Completion of the Pledge*) above and the regulations in force at the time.

##### **4.3 Linked Assets**

The Constituent shall, as soon as possible, sign each document and adopt any other action reasonably requested by the Agent Bank for the purpose of making a valid extension of the Pledge to the Linked Assets (or, according to the cases, for the constitution of a pledge or other real, valid, effective guarantee on the Linked Assets), notwithstanding the agreement of the Constituent of the Linked Assets to the extent to which that is permitted under the Loan Agreement and, in any case, until such time as the occurrence of a Significant Event.

##### **4.4 Measures regulating Further Intellectual Property and Linked Assets**

Where possible, the provisions of this Deed of Pledge (as supplemented from time to time by the deeds laid down by Article 4.2 (*Further Intellectual Property*) and 4.3 (*Linked Assets*)) shall apply to the guarantees constituted on each Further Intellectual Property under Article 4.2 (*Further Intellectual Property*) (and, for those purposes, the references to

Intellectual Property in this Deed of Pledge shall include Further Intellectual Property) and to the guarantees constituted on each Linked Asset under Article 4.3 (*Linked Assets*) (and, for those purposes, where possible, the references to Intellectual Property in this Deed of Pledge shall include each Linked Asset).

## **5. DECLARATIONS AND GUARANTEES**

### **5.1 Declarations and Guarantees**

The Constituent declares and guarantees what is shown hereunder (the "**Declarations and Guarantees**"):

- (a) that it is the only, legitimate and exclusive owner of the Intellectual Property;
- (b) that, with the exception of the Pledge constituted in force in this Deed of Pledge, the Intellectual Property is free of any real right of guarantee, right of enjoyment, restriction, privilege, right of option or lien, of any nature whatsoever, in favour of third parties and is freely transferable;
- (c) that the Pledge will constitute, subsequently to completion of the formalities under Article 3 (*Completion of the Pledge*), a pledge of a primary and equal value as guarantee of full and unconditional fulfilment of the Covered Bonds, which is valid, effective and enforceable towards the Constituent and third parties, in compliance with the terms of this Deed of Pledge;
- (d) that as of today's date, there are no disputes, either pending or actually started and/or notified in writing, relating to the Intellectual Property, which are not evidently audacious and which, if resolved adversely, might lead to a Substantially Prejudicial Effect;
- (e) that as of today's date, no judicial and/or administrative measure has been issued relating to the Intellectual Property, which might lead to a Substantially Prejudicial Effect;
- (f) that the Intellectual Property is not subject to confiscation, seizure or other executive action by third parties or subject to other measures which might limit the capacity to dispose of the same or which might prejudice enforcement of the Pledge;
- (g) that the Intellectual Property has been correctly registered, in accordance with applicable legislative or regulatory measures, and is not in breach of any measure of the Industrial Property Code or other law, regulation or norm applicable to it;

- (h) that the list in **Annex B** (*Intellectual Property*) as amended from time to time, pursuant to Article 4.3 (*Further Intellectual Property*) includes all the rights to intellectual property held by the Constituent.

## **5.2 Repetition of the Declarations and Guarantees**

All the **Declarations and Guarantees** which do not refer to a specific date shall be considered repeated and confirmed for the whole period of duration of the Pledge on the same dates on which the '*Declarations and Guarantees*' are repeated as under the Loan Agreement.

## **6. UNDERTAKINGS**

In addition to and notwithstanding the obligations and undertakings assumed by the Constituent pursuant to any other Financial Document, until extinguishment of the Pledge as under Article 8 (*Extinguishment of the Pledge*) hereafter, the Constituent undertakes to:

- (a) perform any action or draft and execute any further documents and deeds (including those under Articles 4 (*Extension of the Pledge*) and 7 (*Continuation of the Pledge*)), at its own responsibility and expense, excepting what is laid down in Article 7 (*Continuation of the Pledge*), which may reasonably be requested by the Agent Bank to guarantee completion, validity, effectiveness, continuity and/or enforceability of the Pledge and/or the rights belonging to the Secured Creditors under this Deed of Pledge, including towards and against any claims from third parties;
- (b) deliver, as soon as possible and at its own expense, to the Agent bank all communications received and/or any other document relating to the Intellectual Property which the said party may reasonably request, while it remains as understood that communications and documents relating to claims advanced or notified in writing by third parties, as well as any other communication and/or information concerning the commencement and the current situation of any dispute affecting the Intellectual Property, must, in any case, be delivered to the Agent Bank, to the extent to which such communications, documents and/or information may concern events which could:
  - (i) prejudice the validity, the effectiveness and/or the enforceability of the Pledge; or

- (ii) prejudice the rights of the Secured Creditors descending from Financial Documents; or
  - (iii) lead to a Substantially Prejudicial Effect;
- (c) not perform any action or bring about any omission, unless permitted under the Financial Documents, which could:
  - (i) prejudice the validity, the effectiveness and/or the enforceability of the Pledge; or
  - (ii) prejudice the rights or interests of the Secured Creditors regarding the Pledge and/or the Intellectual Property or descending from any of the Financial Documents;
- (d) ensure that the Intellectual Property is at all times free from any Restriction or other rights of third parties whatsoever, apart from the Pledge, and is freely transferable;
- (e) make a punctual application for renewal of registration of the Intellectual Property and perform any other deed or formality required to obtain such renewal in accordance with the regulations that are in force at the time;
- (f) as for deeds of disposal of the Intellectual Property in favour of third parties (including those laid down by article 2795, paragraphs 3 and 4, of the Civil Code), not sell, transfer, exchange or, in any case, dispose in any manner of the Intellectual Property, unless expressly permitted under the Loan Agreement;
- (g) not exercise, without having obtained the prior written consent of the Agent Bank, any action laid down by article 2795, paragraphs 3 and 4, of the Civil Code.

## **7. CONTINUATION OF THE PLEDGE**

### **7.1 Transfer of the Loan Agreement**

Transfer under article 18.2 (*Transfer on the part of the Lenders*) of the Loan Agreement, wholly or in part, of the rights, benefits and obligations laid down in it, shall not lead to any objective and/or subjective novation whatsoever of any Covered Bond whatever, nor the replacement of the Pledge (which shall remain in force and shall have full effect and shall be transferred, wholly or in part, without further demonstration of consent on the part of the

Constituent, as a consequence of full or partial transfer of the Loan Agreement) with any other guarantee whatever.

## 7.2 Continuation of the Pledge

- (a) For the purposes of article 1232 of the Civil Code, the Parties expressly agree to ensure that the Pledge remains in force and has full effect in the event of any objective novation of any Covered Bond.
- (b) For the purposes of article 1275 of the Civil Code, the Constituent expressly and irrevocably agrees to continuation of the Pledge in the event of any subjective novation of any Covered Bond.
- (c) By way of express derogation to article 1200 of the Civil Code, the Pledge shall remain fully valid in spite of any full or partial repayment or fulfilment of the Covered Bonds, up to the time of full, unconditional extinguishment of the Pledge, in accordance with Article 8 (*Extinguishment of the Pledge*).
- (d) The Parties expressly acknowledge and confirm that, for the purposes of the Pledge, the transfer, wholly or in part, of the rights, benefits and obligations laid down in it, are and must be considered, respectively, cases of '*transfer of the agreement*' and of '*transfer of the credit*', and therefore do not lead to any objective/subjective novation whatsoever of any Covered Bond whatever, of the Loan Agreement or of the Pledge.
- (e) Notwithstanding what is laid down at letters (a), (b), (c) and (d) above, in each event of:
  - (i) objective novation of any Covered Bond whatever;
  - (ii) subjective novation of any Covered Bond whatever;
  - (iii) transfer, wholly or in part, of the Loan Agreement; or
  - (iv) any transfer, wholly or in part of the rights, benefits and obligations laid down in the Loan Agreement,the Constituent, with expenses, costs, taxes and duties borne by the transferor Secured Creditor, must sign any document and perform any other action which the

Agent Bank may reasonably request and in the times and methods laid down by it, in order to keep the Pledge in full force and effect.

- (f) In the event of any amendment being made to any of the provisions whatever of the Loan Agreement, the Constituent must sign any document and perform any other action which the Agent Bank may reasonably request and in the times and methods laid down by it, which may be necessary to maintain the Pledge and protect the rights of the Secured Creditors under this Deed of Pledge.
- (g) For the purposes of article 1407, paragraph 1, of the Civil Code, the Parties expressly acknowledge and irrevocably agree that each Secured Creditor may transfer, wholly or in part, to any other Secured Creditor whatever or to any other subject whatever, which is authorised under the terms and conditions laid down by Article 18 (*Change of the Parties*) of the Loan Agreement, the credits, benefits, rights and obligations derived from the Loan Agreement and by the Financial Documents, at its own expense and cost, with express enforcement of each effective novation.
- (h) In the event of transfer, wholly or in part, under Article 18 (*Change of the Parties*) of the Loan Agreement, of the credits, benefits, rights and obligations derived from the Loan Agreements and from the other Financial Documents the New Financer shall become part, to all effects, of this Deed of Pledge, in the capacity of Secured Creditor.

## **8. EXTINGUISHMENT OF THE PLEDGE**

### **8.1 Extinguishment of the Pledge**

- (a) The Intellectual Property shall be released from the Pledge, which shall consequently be accepted for cancellation by the Secured Creditors, at the request of the Constituent, which shall bear the costs and expenses, at the same time as full, punctual and regular fulfilment of all the Covered Bonds under letters (a) and (b) and, if they have come into being before the date of the request for release of the Intellectual Property from the Pledge, those under letter (c), of the definition of '*Covered Bonds*', on condition that, on the date of extinguishment of the Pledge:

(i) no Significant Event exists;

(ii) the following are delivered to the Agent Bank:

(1) a declaration bearing a date not prior to 7 (seven) Working Days prior to the full, punctual and regular fulfilment of all the Covered Bonds under letters (a) and (b) and, if they have come into being before the date of the request for release of the Intellectual Property from the Pledge, those under letter (c), of the definition of '*Covered Bonds*', as proof of solvency of the Settling Subject (the '**Certificate of Solvency**'), drafted in accordance with the text shown in **Annex C** (*Model Certificate of Solvency*) and signed by the relevant:

(A) Chairperson of the Board of Auditors; or

(B) Chairperson of the Board of Directors (or Managing Director); and

(2) the following documents issued by the relevant authorities and/or bodies (or, in the case of subjects not constituted in Italy, the equivalent document (where applicable) in the relevant jurisdiction), bearing a date, with reference to the documents at letters (A), (B) and (C) hereafter, not prior to 7 (seven) Working Days prior to the date of extinguishment of the Pledge, and, with reference to the documents at letters (D) and (E) hereafter, not prior to 10 (ten) Working Days prior to the date of extinguishment of the Pledge (together, the "**Documents for the Cancellation**"):

(A) certificate of good standing, issued by the relevant Chamber of Commerce, containing the statement of non-insolvency of the Settling Subject;

(B) certificate of insolvency from the relevant Bankruptcy Court, confirming that the Settling Subject is not and has not been subject to any insolvency proceedings, to the extent to which the relevant Court issues such a certificate;

(C) statement of petitions confirming that the Settling Subject is not and has not been subject to any petitions in the previous 12 (twelve) months;

(D) statement from the Office for Seizure of Securities, issued by the Stationery Office of the relevant Court, which confirms that there are no procedures for seizure of securities pending against the Settling Subject;

(E) statement from the Office for Seizure of Property, issued by the Stationery Office of the relevant Court, which confirms that there are no procedures for seizure of property pending against the Settling Subject.

(b) In the event of failure to deliver to the Agent Bank the Certificate of Solvency and the Documents for the Cancellation, the Intellectual Property shall not be released from the Pledge, which, also in exemption of article 1200 of the Civil Code, shall remain in force as guarantee of the Covered Bonds, as at letter (d) of the definition of '*Covered Bonds*', notwithstanding each repayment or full or partial fulfilment of the other Covered Bonds:

(i) until:

(1) the date coinciding with the expiry of the period of time of 2 (two) years (or the different period of time established by article 65 of the Bankruptcy Law, with any amendment or supplement) from the date when a voluntary early full repayment was made of the capital sum granted by the Loan and the full and unconditional fulfilment of all the other Covered Bonds as at letters (a) and (b) and, within the limits under paragraph (a) above, those as at letter (c) of the definition of '*Covered Bonds*';

(2) the date coinciding with the expiry of the period of time of 6 (six) months from the date on which full and regular fulfilment was made on the expiry of all the Covered Bonds as at letters (a) and (b) and, within the limits under paragraph (a) above, those as at letter (c) of the definition of '*Covered Bonds*';

if, within the period of time laid down by the supposition at numbers (1) and (2) above, the Settling Subject has not been subject to any proceedings for insolvency whatever;

(ii) if, within the period of time as at paragraph (b)(i), numbers (1) and (2) above, the Settling Subject has been subjected to any insolvency proceedings whatever, up to the earlier date between:

(1) the closing date of said insolvency proceedings;

(2) the date of passing of a judgement rejecting any revoking action concerning any payment made to fulfil a Covered Bond and/or any action proposed pursuant to



article 65 of the Bankruptcy Law, concerning any of the above-mentioned payments;

(3) the date of a time limitation, pursuant to article 69-bis of the Bankruptcy Law and its subsequent amendments and supplements, of any revoking action concerning any payment made by the Settling Subject to fulfil a Covered Bond and/or of any action available pursuant to article 65 of the Bankruptcy Law, concerning any of the above-mentioned payments.

## **8.2 Cancellation of the Pledge**

On extinguishment and consequent cancellation of the Pledge, completed by means of a deed of acceptance of the cancellation signed before a notary, with costs and expenses borne by the Constituent, the Secured Creditors (including by means of the Agent Bank) shall agree to the entry on the public register of the cancellation of the Pledge from the registers of the relevant authorities.

## **9. ENFORCEMENT OF THE PLEDGE**

### **9.1 Enforcement – Sale of the Intellectual Property**

(a) On the occurrence of a Lawsuit for Enforcement and at all times subsequent to such, the Agent Bank, regardless of all other rights or actions available to it:

- (i) shall give notice to the Constituent, by means of registered letter with proof of receipt, to fulfil the Covered Bonds, giving warning that failure to fulfil within 5 (five) Working Days of receiving notice will lead to sale of the Intellectual Property. The communication sent by the Agent Bank to the Constituent pursuant to this Article 9.1, will have, with respect to the latter, the effect of the notice under article 2797, paragraphs 1 and 2, of the Civil Code, without the need for further notice. If the Constituent fails to make payment before the deadline mentioned above, the Agent Bank will be entitled to sell the Intellectual Property pursuant to paragraph (ii) hereafter;
- (ii) after 5 (five) Working Days have passed from receipt of the notice under paragraph (i) above, and still if the Covered Bonds have not been fully satisfied in the meantime, the Intellectual Property may be sold, at the discretion of the secured

Creditors, wholly or in part, or also on more than one occasion, with or without auction, in Italy or abroad, through a judicial official or through an authorised financial intermediary or another person, authorised if necessary, or by any other method that the Secured Creditors consider convenient and/or appropriate, notwithstanding the binding rule of law;

(iii) shall inform the Constituent of the time and place where the sale will be held, with at least 5 (five) Working Days notice in advance.

(b) There is no exception to any other form of enforcement of the Pledge and removal of the Intellectual Property laid down by law, including, with no limit, the possibility of asking for assignment of the Intellectual Property itself in settlement.

## **9.2 Allocation**

Without prejudice to the provisions of article 19.5 (*Allocation of payments*) of the Loan Agreement, the proceeds relating to full or partial enforcement of the Pledge as a consequence of the provisions of Article 9.1 (*Enforcement – Sale of the Intellectual Property*) shall be allocated in the following order:

(a) **first of all**, to the payment of the costs and expenses (including legal expenses, duty, taxes or other costs) substantiated and reasonably incurred by the Secured Creditors and/or the Agent Bank in connection with:

(i) management of this Deed of Pledge;

(ii) custody, preservation, use, management, sale, income or other realisation, wholly or in part, of the Intellectual Property under the provisions of this Deed of Pledge;

(iii) exercise or implementation of any of their rights under this Deed of Pledge; and/or

(iv) failure to fulfil or failure to observe on the part of the Constituent any provision under this Deed of Pledge;

(b) **in second place**, to the payment of sums due for expenses, costs and commissions laid down by the Loan Agreement, including legal fees (even though just relating to involvements in executive procedures against third parties, including those non-recurrent);

(c) **in third place**, to the pro-rata payment of what is owed in interest (including any interest on arrears) in connection with the Loan;

(d) **in fourth place**, to the pro-rata payment of the sums owed for repayment of the capital sum issued on the Loan;

(e) lastly, for any remaining sum, in favour of the Constituent or other subjects legitimately entitled to receive such amounts.

The Secured Creditors shall repay to the Constituents as soon as possible that part of the proceeds of the enforcement in excess of the amount used by the Secured Creditors to extinguish or reduce, wholly or in part, the Covered Bonds under Article 9.1 (*Enforcement – Sale of the Intellectual Property*).

## **10. AGENT BANK**

### **10.1 Appointment of the Agent Bank**

(a) Each Secured Creditor shall give a mandate for representation to the Agent Bank (*inter alia* pursuant to and for the effects of article 1723, paragraph 2, of the Civil Code) so that, in its name and on its behalf, but also in its interest, the latter may perform any act necessary and appropriate, also of an instrumental nature, for completion of its tasks in the capacity of agent, pursuant to and for the effects of this Deed of Pledge (the "**Mandate to the Agent Bank**"), notwithstanding that, whenever it may be necessary according to the proxy given by each Secured Creditor for signing this Deed of Pledge, the relevant Secured Creditor shall, from time to time, give a special proxy to execute the above-mentioned acts in relation to third parties. On the strength of the Mandate to the Agent Bank, said Agent Bank is and shall be, without limitations, authorised and legitimised, in the name of and on behalf of the other Secured Creditors, whenever necessary subject to issue of the appropriate special proxies by each Secured Creditor, to:

- (i) exercise all rights and/or powers, sign each document and take any other action, which has to be exercised, signed and/or taken by the Secured Creditors in relation to this Deed of Pledge;
  - (ii) sign and complete:
    - (1) all the deeds and/or documents relating to the Further Intellectual Property and to the Linked Assets;
    - (2) any agreement amending or supplementing this Deed of Pledge;
    - (3) any document required relating to the extinguishment of the Pledge, notwithstanding the obligation of each Secured Creditor to give its consent, where that is required pursuant to legislation, in order to obtain the release of the Pledge;
  - (iii) exercise any activity relating to the enforcement of the Pledge, with the exception that the Agent Bank may delegate or authorise any of the Secured Creditors to exercise such activity.
- (b) For any matter that is not expressly laid down in this Deed of Pledge, the relationship between the Agent Bank and any of the Secured Creditors shall be regulated by the Mandate to the Agent Bank, as it is disciplined under the Loan Agreement.
- (c) The Constituent expressly acknowledges and confirms that, for the purposes of this Deed of Pledge, the Mandate to the Agent Bank has been granted to the Agent Bank.

## **10.2 Mandate of the Constituent to the Agent Bank**

With this Deed of Pledge the Agent Bank shall be irrevocably appointed by the Constituent as representative agent, so that, in the name of and on behalf of the Constituent itself, acting in good faith and observing in every case the mandatory rule of law, it may perform any act required or appropriate to:

- (a) with regard to the provisions of Article 7.1 (*Transfer of the Loan Agreement*), complete the transfer of the Loan Agreement and the other Financial Documents and continue to maintain the Pledge in full force and effect; and
- (b) effect any enforcement of the Pledge under Article 9 (*Enforcement of the Pledge*).

### **10.3 Waiver of obligation on accounting**

The Constituent and the Secured Creditors expressly waive the obligation on the Agent Bank on accounting, under article 1713 of the Civil Code.

## **11. INDEMNITIES, TAXES, COSTS AND EXPENSES**

### **11.1 Liabilities of the Secured Creditors and the Agent Bank**

The Secured Creditors and the Agent Bank shall not be liable, unless by malice or serious negligence, for damage caused to the Constituent as a result of the exercise or failure to exercise rights or actions or remedies for which the Secured Creditors and/or the Agent Bank are legitimised under this Deed of Pledge.

### **11.2 Duty and fees**

Any whatsoever tax, duty (excluding income tax but including stamp and register duty and other taxes of a similar nature that may be applicable in connection with the drafting, performance or enforcement of this Deed of Pledge), cost, expense (including that of a legal nature in connection with the setting up of this Deed of Pledge by the lawyers acting in the interests of the Secured Creditors) and fees to which this Deed of Pledge and the documents associated and/or connected with it (including any judgements which might have to be given in relation to the same) may be, now or in the future, subjected, shall be borne by the Constituent and must be settled at the time and in the methods which are justified by the relevant documentation, with the exception of the expenses and costs under Article 7.1 (*Transfer of the Loan Agreement*).

## **12. FINAL PROVISIONS**

### **12.1 Cumulative remedies**

The rights, actions and remedies available to the Secured Creditors under this Deed of Pledge are of a cumulative nature and therefore they add to each other and

do not exclude further rights, actions or remedies which the Secured Creditors possess or legitimately hold by contract (including, for the sake of example, those under the Loan Agreement or the other Financial Documents) or pursuant to the law.

## **12.2 Partial Invalidity**

The fact that, at any time, one or more of the provisions of this Deed of Pledge may prove to be or may become illegal, invalid or not enforceable, shall not prejudice, within the limits of the law, the legality, validity and enforceability of the other provisions of this Deed of Pledge.

## **12.3 Further guarantees**

The right to guarantee constituted with this Deed of Pledge is additional to and does not prejudice further rights to guarantee which the Secured Creditors possess in relation to the Covered Bonds.

## **12.4 Protection and waivers**

- (a) Failure or delay of exercise, even if repeated over time, of any one of the rights or actions available to the Secured Creditors under this Deed of Pledge shall not constitute waiving of that right or action, nor shall it count as implicit amendment to the provisions of the Deed of Pledge itself.
- (b) Any waiver on the part of the Secured Creditors of the rights available to them under this Deed of Pledge shall be effective only if approved in writing and specifically.

## **12.5 Amendments**

Any amendments to the provisions of this Deed of Pledge shall have effect only if agreed to in writing by the Constituent and the Agent Bank.

## **12.6 Communications**

- (a) All communications to be made under this Deed of Pledge shall be made in writing and may be made by registered letter with proof of receipt or by fax or by PEC mail or email, by each of the Parties to the others:

for the Constituent:

**Tecnica Group S.p.A.**

Via Fante d'Italia, 56

31040 - Giavera del Montello (TV)

*For the attention of Alberto Zanatta*

Tel: +39 0422 8841

PEC: [amministrazione@pec.tecnicagroup.com](mailto:amministrazione@pec.tecnicagroup.com)

E-mail: [alberto.zanatta@tecnicagroup.com](mailto:alberto.zanatta@tecnicagroup.com) / [elena.corra@tecnicagroup.com](mailto:elena.corra@tecnicagroup.com);

for the Secured Creditors:

c/o the Agent Bank

**Banca IMI S.p.A.**

Loan Agency

Largo Mattioli, n. 3

20121 – Milano

*For the attention of Giuseppe Botto/Federico Fratto*

E-mail: [giuseppe.botto@bancaimi.com](mailto:giuseppe.botto@bancaimi.com) / [federico.fratto@bancaimi.com](mailto:federico.fratto@bancaimi.com)  
[agency.department@bancaimi.com](mailto:agency.department@bancaimi.com).

- (b) It is expressly understood that the effects of communications run from the time of receipt of the same at the addresses shown above, provided this is a Working Day and the receipt takes place before 17.00 hrs (Italian time), otherwise considering the same as being made the immediately following Working Day.

## 12.7 Applicable legislation

This Deed of Pledge is subject to and shall be interpreted in accordance with Italian legislation.

## 12.8 Out-of-court settlement of disputes

The Parties acknowledge the faculty of the Constituent to submit, individually or jointly with the Secured Creditors and before having recourse to the judicial authorities, any disputes that may arise concerning interpretation, execution and implementation of the obligations contained in this Deed of Pledge to the following bodies, according to their specialisation in banking and finance matters:

- (a) The Banking and Financial Ombudsman (*Arbitro Bancario Finanziario*), a system for settlement of disputes set up pursuant to Article 128-bis of the TUB (*Single Banking Law*), in accordance with the methods shown in the 'ABF Practical Guide' of the Ombudsman, which can be consulted on the website [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) or from the head office of the Agent Bank and its premises open to the public; or
- (b) The Banking Conciliation Body (*Organismo di Conciliazione Bancaria*), set up by the Association for Banking and Finance Conciliation, in accordance with the procedures laid down by the 'Regulations of procedure for conciliation', which may be consulted on the website [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) or from the head office of the Agent Bank and its premises open to the public; or
- (c) The Conciliation Service – Arbitration Chamber of Milan set up in the Chamber of Commerce, Industry, Craftwork and Agriculture (C.C.I.A.A.) of Milan.

## 12.9 Court of jurisdiction

- (d) Notwithstanding what is laid down by Article 12.8 (Out of court settlement of disputes) above, for any dispute whatsoever that may arise concerning the validity, interpretation, execution and/or termination for any reason whatever of the Deed of Pledge, exclusive jurisdiction is reserved for the Court of Milan, with the exception of jurisdiction established by the Code of Civil Procedure for precautionary, urgent and executive proceedings.
- (e) This Article is for the benefit of the Secured Creditors. Within the limits permitted by law, the Secured Creditors may take legal action against the Constituent at any other court of jurisdiction.



#### **12.10 Deed subject to individual negotiation**

The Parties acknowledge and confirm that this Deed of Pledge and each individual provision was subjected to individual negotiation with the assistance of respective legal advisers pursuant to what is laid down by article 1, Section II of the so-called *'Provision Regarding Matters of Transparency of Banking and Finance Operations and Services'* issued by the Banca d'Italia on 30 September 2016.

#### **12.11 Tax liability**

This Deed of Pledge is subject to the application of registry duty of a fixed amount being that it concerns a pledge constituted by the Constituent exclusively as a guarantee for its own securities (as confirmed by the Resolution of the Tax Authority no. 151 of 22.5.2002).

#### **12.12 Retention of the Deed of Pledge**

The Parties agree that the Deed of Pledge should be permanently retained with the documents of the Notary who will authenticate the final signature.

(signatures)

I, the undersigned **Andrea De Costa**, notary in Milan, member of the Notarial Board of Milan, certify that Messrs.:

1) **Alberto Zanatta** born in Conegliano (TV) on 27 October 1968, and domiciled by appointment at the head office of the company named below not personally but in the capacity of Chairman of the Board of Directors and, as such, legal representative of "**Tecnica Group S.p.A.**" with legal head office in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia no. 56, fully paid up share capital of Euro 25,000,000.00, tax code and registration number 00195810262 at the Companies Register of Treviso, possessing the necessary powers of administration of the resolution of the Board of Directors of 25 October 2017;

2) **Alessandro Simonelli** born in Piombino on 3 May 1955 and domiciled by appointment in Milan, Piazza Meda n. 4, not personally but in the capacity of Level Four Administration Manager and, as such, representative of **Banco BPM Società per Azioni** (previously Banco Popolare - Società Cooperativa, previously Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.), corporation under Italian law, with legal head office in Milan, Piazza Meda n. 4, fully paid up share capital of Euro 7,100,000,000.00, tax code and registration number 09722490969 at the Metropolitan Chamber of Commerce of Milano-Monza-Brianza-Lodi, registered with R.E.A. with no. MI-2109611, member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, entered on the Register of Banks with number 8065, Parent Company of the "Banco BPM" Banking Group, entered on the Register of Banking Groups with number 237, possessing the necessary powers by special proxy of 18 April 2017 rep. no. 18689/10228 notary in Verona Art Paladini, registered with the tax authority at Agenzia delle Entrate di Verona 1 on 18 April 2017, with no. 8335 serial 1T;

3) **Giovanni Landolina**, born in Palermo on 15 December 1969, and domiciled by appointment in Turin, Piazza San Carlo no. 156, not personally but in the capacity of Level Four Administration Manager and, as such, representative of **INTESA SANPAOLO S.P.A.**, with legal head office in Turin, Piazza San Carlo n. 156, VAT number 10810700152, tax code and registration number 00799960158 at the Companies Register of Turin, entered on the Register of Banks and Parent Company of the 'Intesa Sanpaolo' Banking Group, entered on the Register of Banking Groups, company member of the

Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, possessing the necessary powers by special proxy of 12 July 2007, rep. no. 110.127/17.365 notary in Turin Ettore Morone, registered with the tax authority at Agenzia delle Entrate di Torino 3 on 17 July 2007 with no. 9475 serial 1T;

4) **Paolo Gelosi**, born in Rome on 30 October 1963, and domiciled by appointment in Milan, Piazza Gae Aulenti no. 3, Torre A, not personally but in the capacity of Co-Managing Director and, as such, representative of **UNICREDIT S.P.A.**, with legal head office in Rome, via Alessandro Specchi no. 16 and general administration offices in Milan, Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, tax code, VAT number and registration number 00348170101 (R.E.A.: RM1179152), with the Companies Register of Rome, Bank entered on the Register of Banks and Parent Company of the 'UniCredit' Banking Group, entered on the Register of Banking Groups, company member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, possessing the necessary powers by special proxy of 21 December 2012, rep. no. 23191/11507 notary in Milan Angelo Busani, registered with the tax authority at Agenzia delle Entrate di Milano 1 on 24 December 2012 with no. 44625 serial 1T;

5) **Giuseppe Morellato**, born in Vicenza on 6 March 1963, and domiciled by appointment in Pordenone, piazzale XX Settembre no. 2, not personally but in the capacity of Executive Manager and, as such, representative of **Crédit Agricole Friuladria - Società Per Azioni** (previously Banca Popolare FriulAdria S.p.A.), with legal head office in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 2, fully paid up share capital of Euro 120,689,285.00, entered on the Companies Register of Pordenone, tax code and VAT number 01369030935, Code no. ABI05336-3, Bank entered on the Register of Banks under Article 13 of the Single Banking Law, subject to management and coordination by the bank Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A, and member of the Cariparma FriulAdria Banking Group, entered on the Register of Banking Groups with no. 6230.7, possessing the necessary powers by special proxy of 4 October 2012 rep. no. 26213/16650 notary in Sacile, Francesco Simoncini, registered with the tax authority at Agenzia delle Entrate di Pordenone on 10 October 2012 with no. 9029 serial 1T;

6) **Marco Bartolucci**, born in Siena on 24 December 1960, and domiciled by appointment in Siena, Piazza Salimbeni no. 3, not personally but in the capacity of TC1 level agent and,

as such, representative of **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, with legal head office in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, tax code, VAT number and registration number 00884060526 with the Companies Register of Siena, Bank entered on the Register of Banks , parent company of the 'Monte dei Paschi di Siena' Banking Group, entered on the Register of Banking Groups, company member of the Interbank Deposit Protection Fund and of the National Guarantee Fund, possessing the necessary powers by special proxy of 12 May 2014, rep. no. 33190/15728 notary in Siena Mario Zanchi, registered with the tax authority at Agenzia delle Entrate di Siena on 15 May 2014 with no. 2401 - Serial 1T,

7) **Vincenzo Ragone**, born in Matera on 10 June 1982 and **Giuseppe Botto**, born in Voghera on 6 July 1967, both domiciled by appointment in Milan, Largo Raffaele Mattioli n. 3, not personally but in the capacity of, respectively, second level Administration Manager and third level Administration Manager and, as such, representatives of **BANCA IMI S.P.A.**, with legal head office in Milan, Largo Raffaele Mattioli n. 3, tax code, VAT number and registration number 04377700150 with the Companies Register of Milan, Bank entered on the Register of Banks, member of the 'Intesa Sanpaolo' Banking Group, entered on the Register of Banking Groups, subject to management and coordination by Intesa Sanpaolo S.p.A., jointly possessing the necessary powers by resolution of the Board of Directors of 1 April 2016;

whose personal identities, qualifications and powers are known to me with certainty, have undersigned the above deed and signed in the margin of the other nine sheets of the same and the annexes, all present in my office, the signing notary, at 12.15 PM in my presence and sight.

Reading of the deed and the annexes omitted by express dispensation of the parties.

Milano, via Agnello 18

22 (twenty second) November 2017 (year two thousand and seventeen)

(signature)

**MAIN TERMS OF THE LOAN**

**Maximum amount**

Up to Euro 13,000,000.00, subdivided into the following Lines of Credit:

- (a) Line of Credit A, up to Euro 50,000,000.00;
- (b) Line of Credit B, up to Euro 50,000,000.00;
- (c) Line of Credit RCF, up to Euro 31,000,000.00.

**Beneficiary**           The Constituent.

**Issue**

- (a) With reference to Line of Credit A and Line of Credit B: in a single operation, within the relevant Period of Availability;
- (b) With reference to Line of Credit RCF, in rolling form in one or two Operations, within the relevant Period of Availability.

**Rate of Interest**

- (a) With reference to Line of Credit A, EURIBOR rate (on base 360) at 6 months increased by a margin equal to 400 basis points per annum;
- (b) With reference to Line of Credit B, EURIBOR rate (on base 360) at 6 months increased by a margin equal to 450 basis points per annum;
- (c) With reference to Line of Credit RCF, EURIBOR rate (on base 360) at 3 or 6 months increased by a margin equal to 400 basis points per annum;

Mechanisms for variation of the margin based on the level of Leverage Ratio, as described at letter (b) of the definition '*Margin*' under article 1.2 (*Definitions*) of the Loan Agreement.

**Repayment**

- (a) With reference to Line of Credit A, after 12 months of preamortisation, by payment of 11 six-monthly instalments, in accordance with the provisions of article 6.1 (*Repayment of Line of Credit A*) of the Loan Agreement;
- (b) With reference to Line of Credit B, in a single payment on the Final Expiry Date;
- (c) With reference to Line of Credit RCF, on expiry of each Period of Use and, in any case, on the Final Expiry Date.

ANNEX B rep. no. 4556/2438

INTELLECTUAL PROPERTY



**MODEL OF CERTIFICATE OF SOLVENCY**

I, the undersigned, in the capacity of [*Chairman of the Board of Auditors*]/[*Chairman of the Board of Directors*]/[*Sole Director*] of [*Settling Subject*], on my own responsibility and on the basis of the information acquired in the exercise of my own duties and in connection with the verifications concerning the activity of control and supervision of [*Settling Subject*],

**hereby declare**

- (a) that [*Settling Subject*], on today's date, is not in a condition of insolvency as a matter of fact and/or of law;
- (b) on the basis of the information and data available as at today's date, that to my knowledge there is no fact or circumstance in existence as at today's date, according to which anyone may reasonably point to a condition of insolvency of [*Settling Subject*] as outcome of the fully completed fulfilment of the Covered Bonds under letters (a) and (b) of the definition of '*Covered Bonds*' and, if it came into being before the date of this certificate, those at letter (c) of the definition of '*Covered Bonds*' in the next 6 (six) months.

[*signature of [Chairman of the Board of Auditors]/[Chairman of the Board of Directors]/[Sole Director] of [Settling Subject ]*].



EXACT COPY OF THE ORIGINAL  
ON BLANK PAPER FOR LEGAL USE  
IN MY OFFICES, on 15 JAN. 2018

(signature)